



Agenzia per la Coesione Territoriale

Invito rivolto ai Soggetti Proponenti delle idee progettuali presenti nella lista approvata con decreto del Direttore Agenzia per la coesione territoriale, alla presentazione di progetti da ammettere a finanziamento a valere sulle risorse dell'articolo 1, comma 2, lett. a), n. 4. del d.l. 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, in seguito a procedura negoziale

SECONDA FASE

CHIARIMENTI AI QUESITI POSTI

QUESITO N. 1

La proposta progettuale affinché sia coerente con gli obiettivi del Decreto Legge 59 del 06 maggio 2021 deve rispettare il c.d. principio di "non arrecare un danno significativo" agli obiettivi ambientali (DNSH)?

CHIARIMENTO N. 1

Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce all'articolo 18 che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR), sia riforme che investimenti, debbano soddisfare il principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali". Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al cosiddetto principio del "Do No Significant Harm" (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 ex-ante, in itinere ed ex-post. In virtù di quanto detto la proposta progettuale in quanto ascrivibile all'investimento della Missione 4, Componente 2, Investimento 1.5, dovrà essere rispondente alle schede 1, 3, 6 e 26 (Regime 2) di cui alla "Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'Ambiente" allegata alla Circolare MEF n. 32 del 30/12/2021 reperibile al seguente link: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2021/circolare_n_32_2021/index.html.

QUESITO N. 2

Con riferimento al criterio di valutazione "A.1.2 Maturità progettuale" la disponibilità di un progetto definitivo o esecutivo non ancora corredato da "tutti i visti, nulla osta, pareri e approvazione da parte di Enti Terzi" può ottenere un punteggio diverso da zero al fine di poter concorrere all'invito ed essere inserito nella graduatoria di merito?

CHIARIMENTO N. 2

Affinché la commissione possa attribuire i 10 punti previsti nel criterio A.1.2 è necessario inviare distintamente i due livelli di progettazione di cui all'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 in quanto, il Progetto Definitivo, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 207/2010, "redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini dei necessari titoli abilitativi", mentre il Progetto Esecutivo, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 207/2010 "costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed



Agenzia per la Coesione Territoriale

impiantistico l'intervento da realizzare". Inoltre, così come riportato nell'appendice dell'allegato 3 all'avviso, i due distinti livelli progettuali dovranno essere corredati di tutti i visti, nulla osta, pareri e approvazione di Enti Terzi o una autocertificazione del RUP/Proponente che attesti che il progetto non necessita di alcun visto, nulla osta, parere.

QUESITO N. 3

Il quarto capoverso del punto 10.1 dell'art. 10 dell'Allegato 3 "Invito rivolto ai Soggetti le cui idee progettuali sono state valutate idonee a partecipare alla seconda fase della selezione delle proposte progettuali da finanziare, con la relativa documentazione e modulistica", in riferimento al Progetto sostiene che "la progettazione dell'intervento di riqualificazione e rifunzionalizzazione candidato al finanziamento che presenti, almeno, i contenuti della progettazione di fattibilità tecnico economica previsti dall'art. 23 del D.lgs. n. 50/2016, ovvero della progettazione di livello definitivo o esecutivo con i contenuti rispettivamente prescritti dall'art. 24 e seguenti del DPR 207/2010 e dall'art. 33 e seguenti del DPR 207/2010": questo significa che è sufficiente presentare una progettazione di fattibilità tecnico economica (con i contenuti previsti dall'art. 23 del D.lgs. n. 50/2016)? Se sì, in questo caso, qual è il punteggio assegnato?

CHIARIMENTO N. 3

L'elaborazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 è un requisito di ammissibilità per partecipare alla seconda fase dell'avviso. Pertanto potranno essere attribuiti punteggi solo qualora il candidato proponga una maggiore Maturità Progettuale che sarà valutata in conformità al sottocriterio A.1.2.

QUESITO N. 4

Si chiede se, nell'Appendice A. Qualità tecnica del progetto, dell'Allegato 3 "Invito rivolto ai Soggetti le cui idee progettuali sono state valutate idonee a partecipare alla seconda fase della selezione delle proposte progettuali da finanziare, con la relativa documentazione e modulistica", nell'ambito del Criterio di valutazione A.1.2 Maturità progettuale (Ambito di valutazione A.1 - Qualità del progetto di riqualificazione), è corretto che, ai fini dell'ottenimento del punteggio massimo, è necessario presentare entrambi i progetti, Definitivo (redatto in conformità con i dettami dell'art. 24 del DPR 207/2010 debitamente corredato di tutti i visti, nulla osta, pareri e approvazione da parte di Enti Terzi) ed Esecutivo (conforme con i dettami dell'art. 33 del DPR 207/2010 debitamente corredato di tutti i visti, nulla osta, pareri e approvazione da parte di Enti Terzi)? Essendo la progettazione esecutiva conseguenziale alla progettazione definitiva è comunque necessario presentarle entrambe?

CHIARIMENTO N. 4

Affinché la commissione possa attribuire i 10 punti previsti nel criterio A.1.2 è necessario inviare distintamente i due livelli di progettazione di cui all'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 in quanto, il Progetto Definitivo, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 207/2010, "redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini dei necessari titoli abilitativi", mentre il Progetto Esecutivo, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 207/2010 "costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare".



Agenzia per la Coesione Territoriale

QUESITO N. 5

Con riferimento ai "Contenuti della domanda" di cui al punto 10 dell'Invito (Allegato3) e, in particolare, alla documentazione tecnica da allegare sotto la voce:

Progetto: la progettazione dell'intervento di riqualificazione e rifunzionalizzazione candidato al finanziamento che presenti, almeno, i contenuti della progettazione di fattibilità tecnico economica previsti dall'art. 23 del D.lgs. n. 50/2016, ovvero della progettazione di livello definitivo o esecutivo con i contenuti rispettivamente prescritti dall'art. 24 e seguenti del DPR 207/2010 e dall'art. 33 e seguenti del DPR 207/2010; Si chiede il seguente chiarimento: il termine 'ovvero' è da intendersi come forma rafforzata della congiunzione disgiuntiva 'o', equivalente a 'oppure' o ha funzione esplicativa equivalente a 'cioè', 'ossia'."

CHIARIMENTO N. 5

Il termine "ovvero" è da intendersi come forma rafforzata della congiunzione disgiuntiva "oppure". Pertanto affinché la commissione possa attribuire i 10 punti previsti nel criterio A.1.2 è necessario inviare distintamente i due livelli di progettazione di cui all'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 in quanto, il Progetto Definitivo, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 207/2010, "redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini dei necessari titoli abilitativi", mentre il Progetto Esecutivo, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 207/2010 "costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare".

QUESITO N. 6

Se l'Idea Progettuale riguarda la riqualificazione di una porzione di un edificio e questa sarà progettata energeticamente ad ""impatto zero"", è possibile estendere a tutto l'edificio la riqualificazione energetica e quindi aver riconosciute le spese relative (naturalmente restando nei limiti dell'importo richiesto)? O ci si deve limitare alla parte inserita nell'Idea Progettuale, trovando in altre fonti di finanziamento l'aumentata spesa?

CHIARIMENTO N. 6

Non è possibile utilizzare risorse finanziarie in porzioni di edificio e/o aree diverse da quelle ove insisterà l'idea progettuale.

QUESITO N. 7

Considerato che l'Invito, rivolto ai soli Soggetti Proponenti delle idee progettuali presenti nella lista approvata con decreto del Direttore generale dell'Agenzia per la coesione territoriale, alla presentazione di progetti da ammettere a finanziamento a valere sulle risorse dell'articolo 1, comma 2, lett. a), n. 4. del d.l. 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, in seguito a procedura negoziale - allegato 3 - del Decreto, prevede esplicitamente al punto 10 che:

"La domanda di ammissione al finanziamento del Progetto deve essere redatta compilando correttamente ed integralmente la modulistica e la documentazione tecnica di seguito elencata:

Progetto: la progettazione dell'intervento di riqualificazione e rifunzionalizzazione candidato al finanziamento che presenti, almeno, i contenuti della progettazione di fattibilità tecnico economica previsti dall'art. 23 del D.lgs. n. 50/2016, ovvero della progettazione di livello definitivo o esecutivo



Agenzia per la Coesione Territoriale

con i contenuti rispettivamente prescritti dall'art. 24 e seguenti del DPR 207/2010 e dall'art. 33 e seguenti del DPR 207/2010;

Tenuto conto che in tale maniera l'invito definisce un requisito minimo di ammissibilità legato ai contenuti della progettazione di fattibilità tecnico economica di cui all'articolo 23 del Decreto Lgs n. 50/2016.

Tenuto conto che la progettazione definitiva o esecutiva costituisce pertanto l'ulteriore livello da prendere in considerazione ai fini, non tanto dell'ammissibilità, assicurata già dalla progettazione di fattibilità tecnico economica, quanto a quella di attribuzione di un maggiore punteggio in virtù del loro più avanzato approfondimento tecnico.

Considerato che l'Invito al successivo punto 14 recita:

14. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

14.1 I progetti sono valutati nel merito dalla Commissione prevista dal precedente articolo 13, attribuendo un punteggio in relazione a ciascuno dei criteri e sotto criteri di valutazione indicati nella Tabella in Appendice.

14.2 Il punteggio complessivo che esprime la valutazione finale dei progetti è rappresentato dalla somma dei punteggi (compresi fra 0 e i punteggi valutativi massimi previsti).

14.3 I progetti che hanno conseguito almeno 60 punti sui 100 attribuibili sulla base dei criteri di valutazione, di cui almeno 20 ottenuti in relazione al macro-ambito A (con punteggi maggiori di 0 in tutti i criteri) e almeno 30 ottenuti in relazione al macro-ambito B, sono inseriti nella graduatoria di merito ai fini dell'ammissibilità a finanziamento.

Tenuto conto che la successiva tabella di attribuzione punteggi, riferendosi al Macro ambito A, Criterio A.1.2 - Maturità Progettuale - prevede punteggio superiore a 0 solo in caso di presenza di progettazione di livello superiore a quella prevista per l'ammissibilità di cui al punto 10.

Considerato che in tal modo si rileva una contraddizione tra i due punti (10 e 14) ove sembra venir vanificato il criterio di ammissibilità del progetto di fattibilità tecnico economica, riportandolo solo ai livelli superiori.

Si chiede un chiarimento in ordine al punteggio da attribuire ai progetti che "presentino, almeno, i contenuti della progettazione di fattibilità tecnico economica previsti dall'art. 23 del D.lgs. n. 50/2016" che, in quanto ammissibili ai sensi di quanto disposto al punto 10, devono poter contribuire al Macro Ambito A, Criterio A.1.2 – Maturità Progettuale con punteggio superiore a 0.

CHIARIMENTO N. 7

Si rinvia al chiarimento già fornito in risposta al quesito 3.

QUESITO N. 8

Riguardo il criterio A.1.1, ed in particolare il sotto criterio "Disponibilità dell'immobile ove realizzare l'iniziativa progettuale già dotato di Certificato di Agibilità ai sensi dell'art. 24 del DPR 380/2001" (6 punti), verrà valutata positivamente l'effettiva disponibilità dell'immobile per la realizzazione di un intervento di recupero (es. proprietà dell'immobile o altro titolo), oppure la disponibilità di un immobile che sia già recuperato e dotato di certificato di agibilità?



Agenzia per la Coesione Territoriale

Poiché uno degli obiettivi del bando è la rigenerazione urbana del sito e degli immobili oggetto di intervento, non ci è chiaro se gli immobili devono essere già recuperati e completamente agibili al momento della proposta progettuale, oppure va bene che siano ancora da ristrutturare.

CHIARIMENTO N. 8

La disponibilità del sito ove realizzare l'iniziativa progettuale garantisce un punteggio pari a 4 in riferimento alla prima parte sotto criterio A.1.1. I 6 punti della seconda parte del sotto criterio A.1.1. potranno essere attribuiti qualora l'immobile da ristrutturare o riadattare per le esigenze del progetto si sviluppino in un immobile già dotato di Certificato di Agibilità ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 380/2001. In tutte le altre circostanze saranno attribuiti solamente i primi 4 punti del sotto criterio A.1.1..

QUESITO N. 9

In relazione al criterio di valutazione A.1.2 "Maturità progettuale", di chiarire se la presenza di Progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto ai sensi dell'Art. 23 del D.lgs. n. 50/2016, indicata al punto 10.1 del succitato All.3 quale condizione sufficiente per la presentazione della domanda e, pertanto, quale requisito di ammissibilità della stessa ("Progetto: la progettazione dell'intervento di riqualificazione e rifunzionalizzazione candidato al finanziamento che presenti, almeno, i contenuti della progettazione di fattibilità tecnico economica previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016....."), consenta di maturare punteggio.

CHIARIMENTO N. 9

Si rinvia al chiarimento già fornito in risposta al quesito 3.

QUESITO N. 10

Con riferimento al sotto criterio di valutazione A.1.1 "Disponibilità dell'immobile ove realizzare l'iniziativa progettuale già dotato di Certificato di Agibilità", come si effettuerà la valutazione nel caso in cui alcuni edifici sono già dotati di certificato di agibilità ed altri no?

CHIARIMENTO N. 10

Nel caso l'iniziativa progettuale si sviluppi su più edifici di cui parte dotati di Certificato di Agibilità (ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 380/2001) la commissione potrà attribuire un punteggio proporzionale calcolato come media pesata in riferimento alla volumetria del singolo edificio dotato del Certificato di Agibilità rispetto alla volumetria totale ove si svilupperà l'iniziativa progettuale.

QUESITO N. 11

La mancanza di un progetto edilizio esecutivo approvato dagli enti competenti è motivo di esclusione?

CHIARIMENTO N. 11

No, in quanto solo l'elaborazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 è un requisito di ammissibilità per partecipare alla seconda fase dell'avviso.



Agenzia per la Coesione Territoriale

QUESITO N. 12

Con riferimento all'ambito di valutazione A.1.2, l'invio del progetto definitivo secondo quanto stabilito dall'art. 24 e seguenti del DPR 207/2010, senza alcun visto di approvazione, è sufficiente? Ovvero, permette di ottenere una valutazione maggiore di zero nel criterio A.1.2 "Maturità del progetto"?

CHIARIMENTO N. 12

Il termine 'ovvero' è da intendersi come forma rafforzata della congiunzione disgiuntiva 'oppure'. Pertanto affinché la commissione possa attribuire i 10 punti previsti nel criterio A.1.2 è necessario inviare distintamente i due livelli di progettazione di cui all'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 in quanto, il Progetto Definitivo, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 207/2010, "redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini dei necessari titoli abilitativi", mentre il Progetto Esecutivo, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 207/2010 ""costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare".

QUESITO N. 13

Con riferimento al punto 14.3 sopra richiamato, per ""criteri"" sono da intendersi gli elementi di valutazione riportati nella prima e seconda colonna dell'Appendice all'allegato 3 (es. A.1, A.2, A.3, ecc.)?

Conseguentemente, fermo restando l'obbligo di ottenere almeno 20 punti in relazione al macro-ambito A, i punteggi conseguiti devono essere maggiori di zero in tutti i criteri A1, A2 e A3 e non necessariamente anche nei sotto criteri A.1.1, A.1.2, A.2.1, A.2.2, A.3.1., A.3.2?".

CHIARIMENTO N. 13

In relazione al punto 14.3 dell'allegato 3 dell'avviso si specifica che i 20 punti devono essere raggiunti in riferimento al totale macro ambito A. Non sarà necessario avere un punteggio maggiore di zero nei diversi sotto criteri.

QUESITO N. 14

È previsto un format per la presentazione del Progetto?

CHIARIMENTO N. 14

Il progetto dovrà essere rispondente alle indicazioni del D.Lgs. 50/2016 e del regolamento D.P.R. 207/2010 in riferimento al livello progettuale proposto.

QUESITO N. 15

Nell'Allegato 3 della documentazione pubblicata per la FASE2 al punto 14. ""CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI"" si dice che verranno inseriti nella graduatoria di merito i progetti che abbiamo raggiunto almeno il punteggio di 60 su 100 (punteggio attribuibile sulla base dei criteri di valutazione) di cui almeno 20 ottenuti in relazione al macro-ambito A e almeno 30 ottenuti in relazione al macro-ambito B. Se sommiamo, però, i punteggi minimi da ottenere per ciascun ambito (Macro-ambito A 20 punti + Macro-ambito B 30 punti) si ottiene il valore di 50 punti in totale e non i 60 come invece richiesto. Come è possibile?



Agenzia per la Coesione Territoriale

CHIARIMENTO N. 15

Come correttamente riportato i punteggi minimi per ciascun Macro Ambito sono rispettivamente 20 e 30. Resta inoltre confermata la soglia dei 60 punti per l'ammissibilità al finanziamento.

A titolo di esempio:

Caso 1: Macro Ambito A (30 punti) + Macro Ambito B (30 punti) = (60 punti) Ammissibile a finanziamento

Caso 2: Macro Ambito A (40 punti) + Macro Ambito B (20 punti) = (60 punti) NON Ammissibile a finanziamento

Caso 3: Macro Ambito A (20 punti) + Macro Ambito B (30 punti) = (50 punti) NON Ammissibile a finanziamento.

QUESITO N. 16

L'art. 10.1 invita a presentare PROGETTI per i quali "la progettazione dell'intervento di riqualificazione e rifunionalizzazione candidato al finanziamento presenti, almeno, i contenuti della progettazione di fattibilità tecnico economica previsti dall'art. 23 del D.lgs. n. 50/2016, omissis". L'art. 14.3 afferma che è causa di esclusione un progetto che acquisisca un punteggio zero anche in uno solo dei criteri di valutazione della tabella in appendice. Uno dei criteri di valutazione della tabella fa riferimento alla Maturità Progettuale ed assegna sino a tre punti al Progetto Definitivo e sino a sette punti al Progetto Esecutivo mentre non cita la progettazione di fattibilità tecnico-economica. È corretto assumere che uno dei tre punti attribuibili alla progettazione definitiva corrisponda al livello della progettazione di fattibilità tecnico economica previsti dall'art. 23 del D.lgs. n. 50/2016?

CHIARIMENTO N. 16

L'elaborazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 è un requisito di ammissibilità per partecipare alla seconda fase dell'avviso e in virtù di ciò non permette l'attribuzione di alcun punteggio. Pertanto potranno essere attribuiti punteggi solo qualora il candidato proponga una maggiore Maturità Progettuale che sarà valutata in conformità al sotto criterio A.1.2. In ogni caso, in riferimento al punto 14.3 dell'allegato 3 all'avviso, ciascun criterio A.1, A.2 e A.3 dovrà riportare un punteggio maggiore di zero ed inoltre ciascun Macro Ambito dovrà riportare un punteggio minimo rispettivamente pari a 20 e 30. Resta inoltre confermata la soglia dei 60 punti per l'ammissibilità al finanziamento.

QUESITO N. 17

Dato che gli interventi previsti e quindi le progettazioni tecniche sono relativi a più immobili interessati da diverso livello, si chiede se i punteggi indicati in appendice all'allegato 3, sezione A, punto A.1.2, si riferiscono alla media dei punteggi ottenuti per i singoli progetti tecnici o altro metodo?

CHIARIMENTO N. 17

Nel caso l'iniziativa progettuale si sviluppi su più edifici ciascuno caratterizzato da una propria volumetria e Maturità Progettuale differente la commissione potrà attribuire un punteggio proporzionale calcolato come media pesata in riferimento alla Maturità Progettuale del singolo edificio rispetto alla volumetria totale ove si svilupperà l'iniziativa progettuale.



Agenzia per la Coesione Territoriale

QUESITO N. 18

In qualità di soggetto proponente di uno degli interventi ritenuti idonei alla fase due, ritengo opportuno segnalare e chiedere chiarimenti in merito ai criteri di valutazione e, in particolare, sulla frase riportata al punto 14.3 che recita "I progetti che hanno conseguito almeno 60 punti sui 100 attribuibili sulla base dei criteri di valutazione, di cui almeno 20 ottenuti in relazione al macro-ambito A (con punteggi maggiori di 0 in tutti i criteri) e almeno 30 30 ottenuti in relazione al macro-ambito B, sono inseriti nella graduatoria di merito ai fini dell'ammissibilità a finanziamento." Chiedo di conoscere dunque se il criterio che i punteggi maggiori di 0 in tutti i criteri sia applicato alla voce A.1 (generica e macro) o sia applicato alla specifica della voce A.1.2 (micro e specifica)."

CHIARIMENTO N. 18

In riferimento al punto 14.3 dell'allegato 3 all'avviso, ciascun criterio A.1, A.2 e A.3 dovrà riportare un punteggio maggiore di zero ed inoltre ciascun Macro Ambito dovrà riportare un punteggio minimo rispettivamente pari a 20 e 30. Resta inoltre confermata la soglia dei 60 punti per l'ammissibilità al finanziamento.

QUESITO N. 19

Al fine di ridurre tempi e costi di realizzazione, è possibile, partendo da due o più idee progettuali idonee che indicano siti diversi nello stesso Comune, presentare due o più progetti diversi che utilizzino un unico sito ed un unico progetto edilizio (acquisto e lavori edilizi), suddividendo spazi e relativi costi tra i diversi progetti e mantenendo separate le attività ad alta intensità di conoscenza dei progetti stessi?

CHIARIMENTO N. 19

No. La localizzazione individuata nella prima fase non può essere modificata.

QUESITO N. 20

È possibile unire due o più idee progettuali idonee (nello stesso Comune) in un unico progetto su un unico sito?

CHIARIMENTO N. 20

Si rinvia al chiarimento già fornito in risposta al quesito precedente.

QUESITO N. 21

I documenti relativi alla fase due possono essere presentati tutti in lingua italiana oppure alcuni vanno presentati in lingua inglese?

CHIARIMENTO N. 21

Tutta la documentazione relativa al progetto deve essere presentata in lingua italiana.

QUESITO N. 22

Le analisi economiche e finanziarie sulla redditività sociale e finanziaria dovranno essere svolte in maniera puramente descrittiva o è anche necessaria una precisa quantizzazione (seppur stimata) dal punto di vista numerico?



Agenzia per la Coesione Territoriale

CHIARIMENTO N. 22

Le analisi economica e finanziaria dovranno riportare dati puntuali e il calcolo dei relativi indici di performance, così come riportato nelle linee guida di riferimento:

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf

QUESITO N. 23

Il modello va presentato insieme a tutta la documentazione entro il 25 febbraio 2022?

CHIARIMENTO N. 23

No, il modello si riferisce alla fase di regolazione dei rapporti tra il soggetto proponente ammesso a finanziamento e l'Agenzia.

QUESITO N. 24

In merito al cronoprogramma riportato al punto 5.4 dell'All.3 si chiede se il solo rispetto del termine dei lavori al 30 giugno 2026 possa considerarsi sufficiente. In particolare, in caso di tempi previsti di cantiere inferiori a 42 mesi, i tempi di aggiudicazione ed avvio lavori potrebbero essere posticipati rispetto ai termini, rispettivamente, del 30 settembre 2022 e 31 dicembre 2022?

CHIARIMENTO N. 24

No. In considerazione dei vincoli procedurali dettati dal percorso di attuazione del PNRR e degli interventi del fondo complementare PNRR, non è possibile derogare alle scadenze del cronoprogramma riportate al punto 5.4 dell'invito.

QUESITO N. 25

È possibile sostituire il soggetto proponente che ha applicato in prima fase (e invitato a presentare la domanda alla seconda fase) con uno dei partner della compagine di partenariato?

CHIARIMENTO N. 25

La previsione contenuta nell'invito si riferisce alla eventuale sostituzione di partner ma si non si applica al soggetto proponente, che rappresenta un elemento non modificabile dell'idea progettuale ritenuta idonea.

QUESITO N. 26

È possibile indicare un'area da riqualificare diversa da quella indicata nella proposta inviata per la fase 1? Specificatamente, al fine di garantire all'idea progettuale giudicata idonea tempi certi e più brevi di realizzazione e anche nell'ottica di riduzione dei costi, è possibile proporre in questa seconda fase un sito/immobile da rifunzionalizzare (nello stesso Comune) diverso da quello indicato nella prima fase, mantenendo invariati i contenuti del progetto? Questa domanda si pone anche in considerazione dell'inserimento nell'Invito allegato al Decreto n.319/2021 dei criteri di valutazione A.1.1 ed A.1.2, che favoriscono determinate tipologie di immobili.

CHIARIMENTO N. 26

Si rinvia ai chiarimenti già forniti in risposta ai quesiti n.19 e n.20; ad integrazione si specifica che, sulla base di quanto previsto dall'art.10.2 dell'invito, il Progetto dovrà essere coerente con l'Idea progettuale, costituendone lo sviluppo tecnico ed economico.



Agenzia per la Coesione Territoriale

QUESITO N. 27

In qualità di soggetto proponente di uno degli interventi ritenuti idonei alla fase due, ritengo opportuno segnalare e chiedere chiarimenti in merito ai criteri di valutazione e, in particolare, sulla frase riportata al punto 14.3 che recita "I progetti che hanno conseguito almeno 60 punti sui 100 attribuibili sulla base dei criteri di valutazione, di cui almeno 20 ottenuti in relazione al macro-ambito A (con punteggi maggiori di 0 in tutti i criteri) e almeno 30 30 ottenuti in relazione al macro-ambito B, sono inseriti nella graduatoria di merito ai fini dell'ammissibilità a finanziamento."

Chiedo di conoscere dunque se il criterio che i punteggi maggiori di 0 in tutti i criteri sia applicato alla voce A.1 (generica e macro) o sia applicato allo specifico della voce A.1.2 (micro e specifica).

CHIARIMENTO N. 27

In riferimento al punto 14.3 dell'allegato 3 all'avviso, ciascun criterio A.1, A.2 e A.3 dovrà riportare un punteggio maggiore di zero ed inoltre ciascun Macro Ambito dovrà riportare un punteggio minimo rispettivamente pari a 20 e 30. Resta inoltre confermata la soglia dei 60 punti per l'ammissibilità al finanziamento.

A titolo di esempio:

Caso 1: Macro Ambito A (30 punti) + Macro Ambito B (30 punti) = (60 punti) Ammissibile a finanziamento

Caso 2: Macro Ambito A (40 punti) + Macro Ambito B (20 punti) = (60 punti) NON Ammissibile a finanziamento

Caso 3: Macro Ambito A (20 punti) + Macro Ambito B (30 punti) = (50 punti) NON Ammissibile a finanziamento.

QUESITO N. 28

Vista l'ammissibilità di cui al punto 10.1 del livello di progettazione "Progetto di fattibilità tecnico economico" previsto dall'art. 23 del D. lgs n. 50/2016, si chiede se il punteggio che scaturirebbe sulla base del criterio di cui al punto A 1.1, che prevede un punteggio massimo del sotto criterio pari a 3 in caso di presentazione di un progetto definitivo omissis ... sarebbe ricompreso tra 0 e 3 o se invece non è prevista la possibilità di punteggi intermedi.

CHIARIMENTO N. 28

L'elaborazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 è un requisito di ammissibilità per partecipare alla seconda fase dell'avviso. Pertanto potranno essere attribuiti punteggi solo qualora il candidato proponga una maggiore Maturità Progettuale che sarà valutata in conformità al sotto criterio A.1.2. In ogni caso, in riferimento al punto 14.3 dell'allegato 3 all'avviso, ciascun criterio A.1, A.2 e A.3 dovrà riportare un punteggio maggiore di zero ed inoltre ciascun Macro Ambito dovrà riportare un punteggio minimo rispettivamente pari a 20 e 30. Resta inoltre confermata la soglia dei 60 punti per l'ammissibilità al finanziamento.

A titolo di esempio:

Caso 1: Macro Ambito A (30 punti) + Macro Ambito B (30 punti) = (60 punti) Ammissibile a finanziamento



Agenzia per la Coesione Territoriale

Caso 2: Macro Ambito A (40 punti) + Macro Ambito B (20 punti) = (60 punti) NON Ammissibile a finanziamento

Caso 3: Macro Ambito A (20 punti) + Macro Ambito B (30 punti) = (50 punti) NON Ammissibile a finanziamento.

QUESITO N. 29

La lettera di invito (Allegato 3) riporta al punto 14.3:

“14.3 I progetti che hanno conseguito almeno 60 punti sui 100 attribuibili sulla base dei criteri di valutazione, di cui almeno 20 ottenuti in relazione al macro-ambito A (con punteggi maggiori di 0 in tutti i criteri) e almeno 30 ottenuti in relazione al macro-ambito B, sono inseriti nella graduatoria di merito ai fini dell’ammissibilità a finanziamento.”

Tuttavia, nel file “1-Allegato-invito-1-Modello-domanda-candidatura.docx” il soggetto proponente deve dichiarare quanto segue:

“- che gli elaborati progettuali presentati sono conformi a quanto prescritto dal d.lgs. n. 50/2016 e al d.P.R. n. 207/2010, per il livello di progettazione _____(indicare il livello di progettazione: fattibilità tecnico economica/definitivo/esecutivo);”

Da quest’ultimo file sembra che si possa proporre almeno uno dei tre livelli di progettazione. Questo però va in contrasto con quanto riportato nella Lettera di invito (Allegato 3), in quanto se si sceglie di proporre solo la fattibilità tecnico economica, ne consegue che al criterio A.1.2 verrà attribuito un punteggio pari a “0” con successiva esclusione della proposta dalla procedura negoziale.

Potreste per favore chiarire questa possibile incongruenza?

CHIARIMENTO N. 29

Si rinvia al chiarimento già fornito in risposta al quesito precedente.

QUESITO N. 30

L’Appendice dell’Allegato 3, stabilisce i criteri di valutazione della proposta progettuale. In particolare, il secondo sotto-criterio del criterio A.1.1 “Disponibilità sito” stabilisce che: “Disponibilità dell’immobile ove realizzare l’iniziativa progettuale già dotato di Certificato di Agibilità ai sensi dell’art. 24 del DPR 380/2001”.

Trattandosi però di un bando che finanzia la costruzione e il recupero di strutture, non è chiaro come questo criterio potrà essere valutato per quei progetti che, in virtù dello stato degli immobili (da costruire o da ristrutturare) non potranno presentare dei certificati di agibilità già in questa fase. Nel caso limite di un progetto in cui tutti gli immobili fosse da costruire o da ristrutturare il punteggio di questo criterio sarebbe zero?

CHIARIMENTO N. 30

La disponibilità del sito ove realizzare l’iniziativa progettuale garantisce un punteggio pari a 4 in riferimento alla prima parte sotto criterio A.1.1. I 6 punti della seconda parte del sotto criterio A.1.1. potranno essere attribuiti qualora l’immobile da ristrutturare o riadattare per le esigenze del progetto si sviluppino in un immobile già dotato di Certificato di Agibilità ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 380/2001. In tutte le altre circostanze saranno attribuiti solamente i primi 4 punti del sotto criterio A.1.1.



Agenzia per la Coesione Territoriale

QUESITO N. 31

L'articolo 10-Contenuti della domanda include una breve descrizione della documentazione che formerà il "Progetto" includendo:

1-progettazione di fattibilità tecnico economica previsti dall'art. 23 del D.lgs. n. 50/2016,

2-progettazione di livello definitivo o esecutivo con i contenuti rispettivamente prescritti dall'art. 24 e seguenti del DPR 207/2010 e dall'art. 33 e seguenti del DPR 207/2010;"

Non è chiaro però se sarà sufficiente (ai fini dell'eleggibilità), presentare la documentazione relativa anche solo al punto 1 o se comunque i documenti del punto 2 siano necessari. Inoltre, per il punto 2, si può scegliere se presentare la progettazione definitiva o quella definitiva o andrebbero consegnati entrambi?

CHIARIMENTO N. 31

L'elaborazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 è un requisito di ammissibilità per partecipare alla seconda fase dell'avviso e in virtù di ciò non permette l'attribuzione di alcun punteggio. Pertanto potranno essere attribuiti punteggi solo qualora il candidato proponga una maggiore Maturità Progettuale che sarà valutata in conformità al sotto criterio A.1.2. Inoltre affinché la commissione possa attribuire i 10 punti previsti nel criterio A.1.2 è necessario inviare distintamente i due livelli di progettazione di cui all'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 in quanto, il Progetto Definitivo, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 2017/2010, "redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini dei necessari titoli abilitativi", mentre il Progetto Esecutivo, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 2017/2010 "costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare". Inoltre, così come riportato nell'appendice dell'allegato 3 all'avviso, i due distinti livelli progettuali dovranno essere corredati di tutti i visti, nulla osta, pareri e approvazione di Enti Terzi o una autocertificazione del RUP/Proponente che attesti che il progetto non necessita di alcun visto, nulla osta, parere.

QUESITO N. 32

Invito, rivolto ai soli Soggetti Proponenti delle idee progettuali presenti nella lista approvata con decreto del Direttore generale dell'Agenzia per la coesione territoriale, alla presentazione di progetti da ammettere a finanziamento a valere sulle risorse dell'articolo 1, comma 2, lett. a), n. 4. del d.l. 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, in seguito a procedura negoziale

Perché non è stato previsto nessun sotto criterio/indicatore di valutazione e relativo punteggio massimo per le progettazioni di fattibilità tecnico - economica nonostante tale documento tecnico è indicato, espressamente nel citato art. 10.1, tra le possibili tipologie di presentazione della progettazione dell'intervento?

Il punto 10.1 dell'allegato "3" disciplinante " CONTENUTI DELLA DOMANDA ED EVENTUALE RIDIMENSIONAMENTO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE" indicando tra i documenti che devono essere correttamente ed integralmente compilati il "Progetto" precisa che ".." la progettazione dell'intervento di riqualificazione e rifunzionalizzazione candidato al finanziamento presenti almeno, i contenuti della progettazione di fattibilità tecnico economica previsti dall'art. 23 del D.lgs. n. 50/2016, ovvero della progettazione di livello definitivo o esecutivo con i contenuti



Agenzia per la Coesione Territoriale

rispettivamente prescritti dall'art. 24 e seguenti del DPR 207/2010 e dall'art. 33 e seguenti del DPR 207/2010".

La disposizione offre pertanto al candidato la possibilità di presentare una progettazione di fattibilità tecnico - economica ovvero una progettazione di livello più alto ovvero definitiva o esecutiva.

Tuttavia, nella Tabella contenente i criteri di valutazione (appendice all'allegato 3), all'interno del macro ambito "A" per lo specifico criterio di valutazione: "Maturità Progettuale (A.1.2.)" vengono previsti come unici sotto criteri/indicatori di valutazione le ipotesi di progettazione definitiva o esecutiva con un punteggio massimo per sotto criterio, rispettivamente, di 3 e 7 punti.

Nessun sotto criterio/indicatore di valutazione e nessun punteggio massimo viene di fatto previsto nella citata tabella per l'ipotesi in cui il candidato presenti una progettazione di fattibilità tecnico - economica nonostante tale documento tecnico è indicato, espressamente nel citato art. 10.1, tra le possibili tipologie di presentazione della progettazione dell'intervento.

Si chiede di conoscere se tale vuoto rappresenti una carenza del regolamento e/o dell'allegata tabella.

Diversamente, se tale previsione regolamentare dovesse essere ritenuta corretta, si chiede che vengano espresse le motivazioni dell'omessa previsione di un sotto criterio/indicatore di valutazione e relativo punteggio massimo per le progettazioni di fattibilità tecnico - economica alla luce di quanto esposto.

Si rappresenta infine che tale omissione potrebbe comportare un grave pregiudizio in capo al candidato che presenta una progettazione di fattibilità tecnico-economica tenuto conto che in applicazione di quanto disposto dall'art. 14.3. dell'allegato in parola il mancato conseguimento di un punteggio superiore allo zero in relazione a tutti i criteri afferenti lo specifico macro ambito "A" (e pertanto anche del criterio A.1.2 - Maturità progettuale) comporterebbe l'esclusione dalla graduatoria di merito ai fini dell'ammissibilità a finanziamento.

Nello specifico una progettazione di fattibilità tecnico-economica non sarebbe valutabile perché mancherebbe il sotto criterio/indicatore di valutazione e/o valutato con punteggio pari a zero con conseguente esclusione dalla graduatoria di cui al punto 14.3, sopra citato.

CHIARIMENTO N. 32

Si rinvia al chiarimento già fornito in risposta al quesito 16.

QUESITO N. 33

In considerazione della natura non lucrativa e non commerciale degli Organismi di Ricerca pubblici e privati destinatari del presente Bando

Si chiede di sapere se in relazione a quanto previsto dall'articolo 17 comma 1 - FINANZIAMENTO DEL PROGETTO dell'Allegato 3 : "Erogazioni successive dopo rendicontazione di un importo pari ad almeno il 20% dell'erogazione a titolo di anticipo, in uno o più stati di avanzamento fino al 60% del contributo concedibile...", debba intendersi che a fronte delle attività realizzate e della presentazione della rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta e pagata da parte del soggetto proponente, per ottenere la prima erogazione successiva all'anticipo del 20% sia sufficiente certificare una spesa del 20% del totale dell'anticipo medesimo.



Agenzia per la Coesione Territoriale

Esempio: su un finanziamento complessivo di 25 milioni di euro si ottiene un anticipo del 20% pari a 5 milioni, il soggetto proponente può ottenere la prima erogazione successiva a fronte delle attività realizzate e della presentazione della rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta e pagata per un importo di 1 milione di euro pari al 20% dei 5 milioni di anticipo.

CHIARIMENTO N. 33

L'interpretazione è corretta.

QUESITO N. 34

Si chiede di sapere quale sia l'esatto numero di pagine da destinare alla descrizione dei criteri di valutazione della Performance di progetto del "Formulario per la presentazione della Relazione sull'Analisi Costi Benefici (Allegato 4 di cui all'articolo 10 dell'invito)" alle voci Redditività sociale B.1.2 e Sostenibilità finanziaria B.1.1, considerata la diversa indicazione presente nella tabella annessa in appendice all'Allegato 3 in cui le due voci sono indicate in ordine invertito (Redditività sociale B.1.1 e Sostenibilità finanziaria B.1.2)

CHIARIMENTO N. 34

È da considerarsi corretto il numero massimo di pagine indicato nell'Allegato 4: sostenibilità finanziaria (5 pagine) e la redditività sociale (8 pagine).

QUESITO N. 35

In considerazione del numero massimo di pagine assegnato a ciascun paragrafo dell'allegato 4 "Formulario per la presentazione della Relazione sull'Analisi Costi Benefici ai sensi della sezione 7 delle Linee Guida comunitarie", è possibile aggiungere alla documentazione da trasmettere nei tempi previsti anche una relazione esplicativa che fornisca in maggior dettaglio elementi utili per la valutazione della proposta progettuale?

CHIARIMENTO N. 35

Fermo restando quanto indicato all'Allegato 4 dell'Invito circa il numero massimo di pagine e i relativi contenuti da sviluppare, alla Relazione ACB potranno essere allegati file, esclusivamente in formato pdf, contenenti tabelle con dati analitici e tavole a supporto degli elementi fondamentali, che dovranno comunque essere già contenuti nella Relazione e a cui si dovrà fare esplicito riferimento.

QUESITO N. 36

In riferimento alle risposte ai quesiti 19 e 20 che affermano che "La localizzazione individuata nella prima fase non può essere modificata". Chiediamo un ulteriore chiarimento. Nel caso in cui, un progetto avesse la possibilità di sostituire parte degli edifici individuati in prima fase con altri edifici che insistono però sullo stesso sito identificato in prima fase e che hanno la stessa situazione (in termini di disponibilità del partenariato), questa sostituzione può essere effettuata o renderebbe la proposta ineleggibile?

CHIARIMENTO N. 36

Si rinvia al chiarimento già fornito in risposta al quesito n.26.

QUESITO N. 37

È possibile ampliare il partenariato inserendo un soggetto privato che coopererà con il Soggetto proponente alla realizzazione della progettazione tecnica delle opere da realizzare?



Agenzia per la Coesione Territoriale

CHIARIMENTO N. 37

L'ampliamento della compagine di progetto è consentito; in questo caso vanno evidenziate le differenze con l'idea progettuale ritenuta idonea e descritte le caratteristiche e il ruolo dei nuovi partner.

QUESITO N. 38

Per l'acquisto di nuove attrezzature, si chiede se sia ammesso a contributo l'intero costo o solo la quota di ammortamento.

CHIARIMENTO N. 38

L'analisi costi-benefici prevede flussi di cassa in entrata e uscita attualizzati, non prendendo in considerazione accantonamenti, ammortamenti e altre voci che non determinino movimenti di cassa. Inoltre, si tenga presente che l'intervento terrà conto della vita utile dell'infrastruttura che è, nella maggior parte dei casi, superiore a quella dei beni ammortizzabili.

QUESITO N. 39

Ai sensi della tabella 1 allegata all'invito, tutta la documentazione e le dichiarazioni utili alla valutazione dei criteri della macroclasse A (Qualità tecnica del progetto), dovranno essere inviate insieme alla domanda di partecipazione e quindi entro il 25 febbraio 2022? oppure potranno essere inviate anche in un secondo momento attraverso delle integrazioni documentali durante la successiva fase di negoziazione?

CHIARIMENTO N. 39

Tutta la documentazione richiesta va inviata entro la scadenza indicata dall'invito.

QUESITO N. 40

Al punto 7.3 a pagina 6 della lettera d'invito (allegato 3 del Decreto n. 319/2021), si specifica che "è ammessa la sostituzione di uno dei Partner della Compagine indicata al precedente comma 1 solo ove i soggetti che intervengono in sostituzione abbiano medesime caratteristiche del soggetto sostituito e siano chiamati a svolgere nell'ambito del progetto lo stesso ruolo del soggetto sostituito come delineato nell'Idea progettuale".

Cosa si intende per medesime caratteristiche? Si chiede di specificarle ed elencarle.

CHIARIMENTO N. 40

Per medesime caratteristiche si intende la stessa tipologia di soggetto (a titolo esemplificativo organismo di ricerca con altro organismo di ricerca).

QUESITO N. 41

Le spese di personale (rendicontazione risorse umane) a tempo determinato legate al funzionamento dell'ecosistema di innovazione nella fase dei tre anni di startup sono costi ammissibili come nel bando degli ecosistemi del MUR (<https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/avviso-n-3277-del-30-12-2021>)?

CHIARIMENTO N. 41

No.

QUESITO N. 42

Le spese di materiali di consumo e reattivi legate al funzionamento dell'ecosistema di innovazione nella fase dei tre anni di startup sono costi ammissibili?



Agenzia per la Coesione Territoriale

CHIARIMENTO N. 42

No.

QUESITO N. 43

I costi delle utenze legate al funzionamento dell'ecosistema di innovazione nella fase dei tre anni di startup sono costi ammissibili?

CHIARIMENTO N. 43

No.

QUESITO N. 44

Per alta formazione si intendono anche corsi universitari e master?

CHIARIMENTO N. 44

Si.

QUESITO N. 45

Il cronoprogramma del progetto è quello di cui al punto 5.4 dell'invito?

CHIARIMENTO N. 45

Si.

QUESITO N. 46

Al punto 6.2 a pagina 5 della lettera d'invito (allegato 3 del Decreto n. 319/2021), si specifica che "L'ammontare dell'investimento consentito per ciascun Progetto non può superare l'ammontare dichiarato nell' Idea progettuale selezionata a seguito dell' Avviso del 29 settembre 2021". Questo significa che anche in questa seconda fase l'ammontare dell'investimento possa essere rettificato in diminuzione oppure è un'operazione consentita solo nella fase di svolgimento della procedura negoziata, quindi dopo che il progetto sia stato ammesso definitivamente a finanziamento così come specificato al punto 10.2 a pagina 7 della stessa lettera d'invito?

CHIARIMENTO N. 46

L'ammontare dell'investimento può essere rettificato, solo in diminuzione, nel caso in cui la progettazione tecnica abbia condotto, attraverso una più puntuale definizione dell'intervento, ad una stima diversa dei costi rispetto a quella iniziale, fermo restando il limite minimo di investimento previsto dall'avviso, pari a 10 milioni di euro.

QUESITO N. 47

Nella ACB è necessario che, per i progetti configurabili come progetti generatori di entrata, venga calcolato il deficit del finanziamento, vale a dire il valore attuale del flusso dei costi di investimento e dei costi operativi al netto delle entrate generate dall'investimento, ai sensi dell'art. 61 del Regolamento UE 1303/2013?

CHIARIMENTO N. 47

No, in quanto la copertura finanziaria è garantita da fonti nazionali.

QUESITO N. 48

È possibile presentare una proposta in seconda fase del tutto simile a quella della prima fase ma con un budget leggermente rivisto al ribasso (ma sempre entro il minimo previsto da bando)?



Agenzia per la Coesione Territoriale

CHIARIMENTO N. 48

Si rinvia al chiarimento fornito al quesito n. 46.

QUESITO N. 49

Con riferimento all' Art. 5.3.2 dell'Invito, il massimale del 20% di attività economica vale per l'insieme di tutte le attività del progetto o si applica alle singole attività del progetto? Anche con riferimento all' Art. 6.4 dell'invito, in un singolo progetto è possibile separare attività con prevalenti caratteristiche economiche e quindi finanziate al 50% da attività con una componente economica inferiore al 20% e quindi finanziate al 100%?

CHIARIMENTO N. 49

Qualora le attività economiche non superino il 20% della capacità annua complessiva dell'entità, cioè dell'organismo o dell'infrastruttura di ricerca in questione, il progetto può rientrare nella fattispecie del non aiuto di Stato e raggiungere l'intensità di finanziamento del 100%, fatto salvo il rispetto di tutte le condizioni previste dall'Invito e dai relativi allegati.

QUESITO N. 50

Con riferimento all' Art. 7.4 dell'Invito, è possibile formalizzare il partenariato attraverso la partecipazione a una Fondazione? Se sì, vi sono vincoli sulla proprietà/governance della Fondazione che devono essere rispettati?

CHIARIMENTO N. 50

Non è possibile formalizzare il partenariato attraverso la partecipazione a una fondazione, posto che tale ente con propria personalità giuridica costituirebbe nuovo soggetto giuridico distinto dal soggetto che ha presentato la manifestazione di interesse nella fase 1. Sono invece ammesse forme di collaborazione finalizzate alla realizzazione congiunta di un determinato progetto che non eliminino l'autonomia e l'indipendenza dei singoli partner e del soggetto proponente.

QUESITO N. 51

Il Proponente può essere "Stazione Appaltante"?

CHIARIMENTO N. 51

Sì.

QUESITO N. 52

Se SÌ, può aver riconosciute come "spese ammissibili" una quota per l'aumentato carico amministrativo per la gestione del Progetto?

CHIARIMENTO N. 52

In base all'articolo 9 dell'Invito rientrano tra i costi ammissibili le spese per attività tecnico amministrative comprese nel quadro economico ai sensi dell'art. 16 D.P.R. n. 207/2010.

QUESITO N. 53

L'art. 5.3 afferma: "l'infrastruttura di ricerca dovrà essere utilizzata quasi esclusivamente per attività di natura non economica e l'eventuale utilizzo economico dovrà rimanere puramente accessorio".

Quale è l'incidenza quantitativa possibile dell'"utilizzo economico puramente accessorio"?



Agenzia per la Coesione Territoriale

CHIARIMENTO N. 53

Il progetto può rientrare nella fattispecie del non aiuto di Stato qualora le attività economiche non superino il 20% della capacità annua complessiva dell'entità, cioè dell'organismo o dell'infrastruttura interessata.

QUESITO N. 54

Quali sono le attività di natura economica ammesse nell'infrastruttura quale fonte integrativa, pur se "puramente accessoria", dei contributi pubblici necessari per la sostenibilità nel tempo dell'iniziativa?

CHIARIMENTO N. 54

Qualsiasi attività consistente nell'offrire beni e servizi in un mercato costituisce attività economica. Si veda la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01) del 19.07.2016.

QUESITO N. 55

A titolo di esempio non esaustivo, i contributi ricevuti dai partner o da altri soggetti per l'utilizzo degli spazi nei quali vorranno svolgere attività ad alto contenuto innovativo di stretto interesse dell'ecosistema costituiscono attività di natura economica? L'utilizzo a titolo oneroso di spazi per eventi congressuali e/o dimostrativi configura attività di natura economica? I corsi di formazione che prevedono il pagamento di contributi di iscrizione configurano attività di natura economica?

CHIARIMENTO N. 55

Sì, costituiscono attività di natura economica.

QUESITO N. 56

Si può intendere rispettato il vincolo se la compagine costituirà una forma di partenariato che nel proprio statuto imponga esplicitamente limiti ai fini di lucro con conseguente reinvestimento di eventuali utili di esercizio nelle attività dell'Ecosistema dell'Innovazione?

CHIARIMENTO N. 56

La Comunicazione della Commissione di cui sopra prevede al punto 32 che: "La Commissione ritiene che le attività di trasferimento del sapere (concessione di licenze, creazione di spin-off e altre forme di gestione del sapere prodotto dagli organismi o dalle infrastrutture di ricerca) abbiano carattere non economico qualora siano svolte da organismi o infrastrutture di ricerca (o da relativi servizi e filiali), oppure congiuntamente a organismi o infrastrutture di ricerca o per loro conto, e tutti i redditi da esse provenienti siano reinvestiti nelle attività principali di tali organismi o infrastrutture".

QUESITO N. 57

L'art 6.4 afferma che: "Il beneficiario dovrà avviare i lavori dopo la presentazione del progetto".

Si può interpretare questa affermazione come una possibilità di avviare, a proprio rischio nelle more della sua eventuale ammissione a finanziamento, le attività progettuali incluse nel quadro economico?

CHIARIMENTO N. 57

Dette attività possono essere avviate, dopo la presentazione del progetto e prima della sua eventuale ammissione a finanziamento a proprio rischio.



Agenzia per la Coesione Territoriale

QUESITO N. 58

L'art. 5.2 afferma che: "In particolare costituiscono oggetto di finanziamento ai sensi del presente Invito: opere infrastrutturali, inclusi i costi di progettazione". Sono ammissibili tra i costi di progettazione quelli sostenuti dal Proponente e/o dai Partner con personale proprio?

CHIARIMENTO N. 58

Sì, sono ammissibili.

QUESITO N. 59

I costi relativi alla predisposizione della progettazione definitiva e/o esecutiva (rispettivamente art.24 e 33 del DPR 207/2010) eseguita/e da uno dei partner è ammissibile?

CHIARIMENTO N. 59

Le spese di progettazione risultano ammissibili a finanziamento ai sensi dell'art. 9 dell'Invito.

QUESITO N. 60

Alla luce del punto 7.3 dell'Allegato 3 del Decreto, secondo cui dovrà essere individuato il soggetto attuatore che fungerà da stazione appaltante unica, si chiede se tale soggetto può essere diverso dal Capofila/soggetto proponente e se tale ruolo può essere svolto da un'impresa privata partner?

CHIARIMENTO N. 60

Il partner che svolge la funzione di stazione appaltante può essere un partner diverso dal Soggetto proponente Ai sensi dell'articolo 4 dell'Invito il soggetto proponente è un Organismo di ricerca che ha presentato l'Idea progettuale (nella Fase 1) e presenta il Progetto nella successiva fase 2. Un'impresa privata partner può svolgere le funzioni di soggetto attuatore e/o di stazione appaltante.

QUESITO N. 61

Se il contributo concesso ha un'intensità superiore al 50% su importi superiori al milione di euro il ruolo di stazione appaltante deve essere svolto da un ente pubblico?

CHIARIMENTO N. 61

Il ruolo di stazione appaltante deve essere svolto dal partner individuato nell'ambito della Compagine di progetto, potendo essere sia un ente pubblico che un soggetto privato.

QUESITO N. 62

Seppur la stazione appaltante sia unica le spese, in particolar modo nel caso di contributo con intensità maggiore al 50% e dunque con la previsione di un cofinanziamento, possono essere suddivise tra i partner in quota parte ognuna per le proprie competenze?

CHIARIMENTO N. 62

In caso di finanziamento parziale del progetto la parte restante delle risorse necessarie alla realizzazione dello stesso progetto è a carico dei partner, non essendo previste modalità o quote vincolanti quanto alla partecipazione alle spese.

QUESITO N. 63

Nell'ambito del medesimo progetto possono essere previste infrastrutture che prevedano in parte lo sfruttamento economico ed in parte no? In caso di risposta positiva il contributo verrà concesso nell'intensità del 50% per quelle che prevedono sfruttamento economico e del 100% in quello che lo prevedono entro le soglie previste dal punto 5.3?



Agenzia per la Coesione Territoriale

CHIARIMENTO N. 63

Corretto.

QUESITO N. 64

Cosa si intende nel dettaglio per “capacità annua complessiva dell’entità”? A quali parametri e requisiti far riferimento per un’appropriata stima?

CHIARIMENTO N. 64

L’espressione si riferisce alla capacità annua dell’organismo o dell’infrastruttura di ricerca di cui trattasi. È possibile procedere alla stima attraverso, ad esempio, l’analisi delle pertinenti voci di bilancio.

QUESITO N. 65

L’articolo 7 comma 7.3 dell’allegato 3 “Invito a presentare progetti” chiarisce la necessità di individuare, tra la compagine di progetto, un soggetto attuatore, ovvero stazione appaltante. È possibile individuare più soggetti attuatori tra i partner ipotizzando, dunque, di prevedere stazioni appaltanti diverse per le opere infrastrutturali e l’acquisizione di attrezzature e strumentazioni, in relazione al contributo specifico di ogni partner nella compagine?”

CHIARIMENTO N. 65

Sulla base delle disposizioni del D.M. Ministero dell’economia e delle finanze in data 17 luglio 2021, All. 1, è previsto che uno dei partner svolga la funzione di stazione appaltante.

QUESITO N. 66

Alla luce della necessità di ottenere punteggi maggiori di 0 in tutti i criteri del macro-ambito di valutazione A (Qualità tecnica del progetto), come evidenziato al punto 14.3 dell’All.3 (Invito ai Soggetti Proponenti) del Decreto Direttoriale ACT n. 319/2021, si richiede:

1. in relazione al criterio di valutazione A.1.1, di chiarire se per “Disponibilità del sito” possa intendersi anche la presenza di accordi - sull’utilizzo dell’area oggetto di intervento - formalizzati fra uno o più partner di progetto ed il soggetto terzo detentore della titolarità sulla stessa al momento della presentazione della candidatura alla fase 2, generando quindi punteggio in relazione al suddetto criterio;
2. in relazione al criterio di valutazione A.1.2 “Maturità progettuale”, di chiarire se la presenza di Progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto ai sensi dell’Art. 23 del D.lgs. n. 50/2016, indicata al punto 10.1 del succitato All.3 quale condizione sufficiente per la presentazione della domanda e, pertanto, quale requisito di ammissibilità della stessa (“- Progetto: la progettazione dell’intervento di riqualificazione e rifunzionalizzazione candidato al finanziamento che presenti, almeno, i contenuti della progettazione di fattibilità tecnico economica previsti dall’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016.....”), consenta di maturare punteggio. Ciò, sembrerebbe in contrasto con quanto riportato nella tabella in Appendice all’All.3 che prevede l’attribuzione di punteggio maggiore di zero sullo specifico criterio solo in presenza di Progetto Definitivo o Esecutivo ai sensi del DPR n. 207/2010.

CHIARIMENTO N. 66

Si rinvia al chiarimento già fornito in risposta al quesito 3.

QUESITO N. 67

Il documento “Dichiarazione di impegno del partenariato” deve essere firmato digitalmente o in forma cartacea?



Agenzia per la Coesione Territoriale

CHIARIMENTO N. 67

Come per gli altri documenti da presentare, si richiede la sottoscrizione con firma digitale.

QUESITO N. 68

In riferimento alle spese ammissibili, di cui all'art. 9 dell'Invito, si chiede se il costo relativo all'assunzione a tempo determinato di una figura tecnica con il ruolo, ad esempio, di technical project manager, analogamente a quanto previsto nell'ambito dell'Avviso per il Potenziamento di strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali", di cui al D.D. MUR n.3138 del 16-12-2021, possa rientrare fra le spese ammissibili.

CHIARIMENTO N. 68

No.

QUESITO N. 69

Ai sensi dell'art. 6.3. dell'Invito, si chiede conferma che la quota di finanziamento per i soggetti pubblici del partenariato copra il 100% delle spese ammissibili e quindi non sia previsto alcun cofinanziamento.

CHIARIMENTO N. 69

Come riportato dal punto 6.3 dell'Invito, l'entità del finanziamento è calcolata per progetto e non in base ai soggetti pubblici, privati o misti che costituiscono la compagine di progetto. Pertanto, come chiarito nell'Invito, il valore del contributo per ciascun progetto dipende dalla presenza o meno di profili di aiuto di Stato riconducibili alla proposta presentata. Conseguentemente, in assenza di profili di aiuto di Stato, il finanziamento potrà coprire il 100% delle spese ammissibili; diversamente, nel caso di investimenti qualificabili come aiuti di Stato, l'entità del finanziamento sarà definita secondo quanto previsto dall'art. 6.4 dell'Invito.

QUESITO N. 70

Per i soggetti privati, invece, si chiede se vi sia una percentuale massima di contributo, fatta salva la normativa sugli aiuti di stato.

CHIARIMENTO N. 70

Si veda la risposta al precedente quesito.

QUESITO N. 71

In riferimento alla necessità di indicare la stazione appaltante per la realizzazione delle opere nella Compagine di Progetto, ai sensi dell'art. 7.3 dell'Invito, si chiede se il Partner individuato quale stazione appaltante sia responsabile **in maniera esclusiva** delle spese di recupero, ristrutturazione, riqualificazione e ampliamento degli immobili e, comunque, di tutti gli interventi previsti all'art. 3 comma 1 del D.P.R. 380/2001, e i costi annoverati nei Quadri Economici di cui all'art. 16 del D.P.R. 207/2010, di cui all'art. 9, lettera a) e c) dell'Invito.

CHIARIMENTO N. 71

Il partner che svolge la funzione di stazione appaltante assume il ruolo di soggetto attuatore ovvero di soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dell'intervento/progetto finanziato. Non appare corretto affermare che lo stesso partner sia "responsabile in maniera esclusiva delle spese di recupero, ristrutturazione, riqualificazione e ampliamento degli immobili e, comunque, di tutti gli interventi previsti all'art. 3 comma 1 del D.P.R. 380/2001, etc.." ove con ciò si intenda che tale soggetto sia tenuto a sopportare i predetti costi.



Agenzia per la Coesione Territoriale

QUESITO N. 72

In caso affermativo, si chiede conferma che un altro Partner della Compagine possa sostenere in autonomia i costi di macchinari, strumenti, attrezzature e degli impianti ad essi connessi, di cui alla lettera b) dell'art. 9.

CHIARIMENTO N. 72

Si fa rinvio a quanto sopra detto, precisando che nel caso di finanziamento solo parziale dei costi di cui all'art. 9, lett. b) dell'Invito non ci sono vincoli rispetto all'individuazione del partner della compagine di progetto che sostenga le spese in questione.

QUESITO N. 73

Quale dei due documenti seguenti dovrà essere presentato in questa fase?

- Progetto: la progettazione dell'intervento di riqualificazione e rifunzionalizzazione candidato al finanziamento che presenti, almeno, i contenuti della progettazione di fattibilità tecnico economica previsti dall'art. 23 del D.lgs. n. 50/2016, ovvero della progettazione di livello definitivo o esecutivo con i contenuti rispettivamente prescritti dall'art. 24 e seguenti del DPR 207/2010 e dall'art. 33 e seguenti del DPR 207/2010;
- Modello Convenzione per la concessione della sovvenzione – Allegato 5

Inoltre, in relazione al “progetto” è reso disponibile un format? In caso contrario è possibile avere indicazioni circa una struttura/lunghezza ottimale del documento?

CHIARIMENTO N. 73

Il “progetto” va presentato in questa fase e per la sua presentazione l'Invito non dispone l'utilizzo di uno specifico format in quanto gli elementi di contenuto della progettazione tecnica relativa ad interventi infrastrutturali sono previsti dalla normativa con riferimento ai diversi livelli di progettazione. Il modello di convenzione verrà utilizzato per regolare i rapporti tra il beneficiario del finanziamento e l'Agenzia, non costituendo un documento da allegare alla domanda di partecipazione.

QUESITO N. 74

Nel formato di convenzione allegato è scritto che il soggetto beneficiario dovrà svolgere tutti i compiti attribuiti al Soggetto attuatore. Nell'avviso allegato è scritto che Nell'ambito della Compagine di progetto deve essere individuato il soggetto attuatore. Chi dovrà svolgere il ruolo di soggetto beneficiario citato nella convenzione? Il soggetto proponente? Come potrebbe, in tal caso, il soggetto proponente svolgere tutti i compiti attribuiti al soggetto attuatore se si decidesse di far svolgere questo ruolo ad altro partner?

CHIARIMENTO N. 74

Il Beneficiario è individuato nell'insieme dei soggetti che costituiscono la Compagine di progetto. Il Soggetto Proponente assume la rappresentanza degli altri partner ivi compreso il Soggetto attuatore individuato nel Partner che svolge le funzioni di stazione appaltante.

QUESITO N. 75

Come e quando dovrà formalizzarsi la scelta del soggetto attuatore, come previsto dall'invito allegato (“Nell'ambito della Compagine di progetto deve essere individuato il soggetto attuatore”).

CHIARIMENTO N. 75

Il soggetto attuatore è stato già indicato nella proposta progettuale valutata idonea all'esito della prima fase della presente procedura. In ogni caso la dichiarazione deve essere di nuovo presente nella domanda di partecipazione (Allegato 1).



Agenzia per la Coesione Territoriale

QUESITO N. 76

Se l'Idea Progettuale riguarda la riqualificazione di una porzione di un edificio e questa sarà progettata energeticamente ad "impatto zero", è possibile estendere a tutto l'edificio la riqualificazione energetica e quindi aver riconosciute le spese relative (naturalmente restando nei limiti dell'importo richiesto)? O ci si deve limitare alla parte inserita nell'Idea Progettuale, trovando in altre fonti di finanziamento l'aumentata spesa?

CHIARIMENTO N. 76

Il Progetto presentato in sede di domanda di partecipazione deve costituire sviluppo e approfondimento tecnico della proposta progettuale già presentata nella precedente fase della procedura non potendo coinvolgere immobili diversi. Nel caso in cui il progetto di riqualificazione riguardi una porzione di un edificio più ampio, potranno altresì essere riconosciute le spese che incidono su parti comuni dell'edificio (generatori di calore, coibentazione perimetrali, etc.) solo in quota proporzionale, attraverso la valutazione del rapporto tra il volume oggetto di riqualificazione energetica su cui insiste la porzione di edificio oggetto dell'intervento e il volume dell'intero edificio. La conseguente spesa eccedente potrà essere finanziata con altre fonti di finanziamento.

QUESITO N. 77

Nel modello di convenzione, allegato 5, quando si parla di Soggetto beneficiario deve intendersi sempre "soggetto proponente"?

CHIARIMENTO N. 77

Come indicato all'art. 4 dell'Invito il Beneficiario è l'insieme dei soggetti che costituiscono la Compagine di progetto dei quali il soggetto proponente assume la rappresentanza esclusiva anche processuale, firma la convenzione e trasmette le rendicontazioni periodiche.

QUESITO N. 78

Rispetto al punto **7.1d** dell'Art.7, "svolgere tutti i compiti attribuiti al Soggetto attuatore come definito dal D.M. Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021", visto che il soggetto attuatore-stazione appaltante può essere soggetto diverso dal proponente, quanto innanzi deve intendersi: "assicurarsi che il soggetto attuatore svolga tutti i compiti..." etc.?

CHIARIMENTO N. 78

La disposizione in questione si riferisce al Beneficiario il quale è costituito dai soggetti che compongono la Compagine di progetto. Nell'ambito della Compagine di progetto il soggetto attuatore svolge la funzione di stazione appaltante per la realizzazione delle opere. Ai sensi dell'art. 7.2 del Modello di Convenzione, il Soggetto proponente, risponde per la Compagine dell'attuazione dell'intero progetto. L'Agenzia si riserva di far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai singoli Partner ai fini del rispetto del cronoprogramma del progetto.

QUESITO N. 79

Rispetto al punto **7.1f**: la figura del responsabile amministrativo deve o può essere diversa dal responsabile di progetto?

CHIARIMENTO N. 79

Non è precluso che i due ruoli possano essere assunti dalla stessa persona.

QUESITO N. 80

Che cosa si intende esattamente e a livello pratico per "raccolta e archiviazione...monitoraggio in banche dati amministrative di livello nazionale"?



Agenzia per la Coesione Territoriale

CHIARIMENTO N. 80

Si fa riferimento ai sistemi di monitoraggio indicati dal d.l. n. 59/2021 e dalla normativa di riferimento.

QUESITO N. 81

Posto che il soggetto attuatore-stazione appaltante è verosimile che detenga, durante l'iter progettuale-esecutivo, la documentazione originale appunto inerente allo svolgimento tecnico-esecutivo del progetto, il controllo Dell'Agenzia ed anche ai fini della successiva lettera "g" e dell'art. 9.6, se deve essere svolto per il tramite del soggetto proponente-responsabile di progetto e non direttamente nei confronti del soggetto attuatore, è previsto che avvenga con preavviso tale che il proponente-responsabile di progetto chieda a sua volta ed acquisisca tale documentazione dal soggetto attuatore?

CHIARIMENTO N. 81

Si veda la risposta al quesito precedente.

QUESITO N. 82

Rispetto al punto 7.2 dell'Art.7 "Il Soggetto proponente, risponde per la Compagine dell'attuazione dell'intero progetto. L'Agenzia si riserva di far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai singoli Partner ai fini del rispetto del cronoprogramma del progetto". Ci sono responsabilità dirette in capo al soggetto attuatore – stazione appaltante, qualora diverso dal proponente?

CHIARIMENTO N. 82

Come previsto nell'allegato 3 all'Invito, in caso di ammissione a finanziamento, deve essere conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto proponente, il quale stipulerà la convenzione per la concessione di finanziamento in nome e per conto proprio e degli altri Partner, ai sensi dell'art. 7 dell'Invito. Al Soggetto proponente sarà attribuita la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei Partner nei confronti dell'Agenzia per la coesione territoriale e della Presidenza del Consiglio dei Ministri per tutte le operazioni, gli atti di qualsiasi natura dipendenti dalla suddetta convenzione, fino alla estinzione di ogni rapporto. Il Soggetto proponente risponde per la Compagine dell'attuazione dell'intero progetto. L'Agenzia si riserva di far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai singoli Partner ai fini del rispetto del cronoprogramma del progetto. La responsabilità del soggetto Attuatore è limitata all'esecuzione delle prestazioni di competenza. L'Agenzia si riserva di far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai singoli Partner ai fini del rispetto del cronoprogramma del progetto.

QUESITO N. 83

La responsabilità astrattamente riconducibili ai singoli partner, quindi, sono relative solo al rispetto del cronoprogramma, nel caso in cui qualcuno di essi sia coinvolto nei lavori e/o allestimenti-forniture?

CHIARIMENTO N. 83

Il Soggetto proponente risponde per la Compagine dell'attuazione dell'intero progetto. L'Agenzia si riserva di far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai singoli Partner ai fini del rispetto del cronoprogramma del progetto.



Agenzia per la Coesione Territoriale

QUESITO N. 84

Definizione di Soggetto attuatore (pag. 4 invito): soggetto individuato nell'ambito della Compagine di Progetto come stazione appaltante per la realizzazione delle opere. Vi possono essere più soggetti attuatori/stazioni appaltanti?

CHIARIMENTO N. 84

In conformità al D.M. 15 luglio 2021 si prevede che uno dei partner sia designato come stazione appaltante.

QUESITO N. 85

Con riferimento alle modalità di concessione del finanziamento, il trasferimento dei fondi avviene a favore del Soggetto proponente, il quale effettua la rendicontazione trimestrale?

CHIARIMENTO N. 85

Come previsto nell'allegato 3 all'Invito, in caso di ammissione a finanziamento, deve essere conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto proponente, il quale stipulerà la convenzione per la concessione di finanziamento in nome e per conto proprio e degli altri Partner, ai sensi dell'art. 7 dell'Invito. Al Soggetto proponente sarà attribuita la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei Partner nei confronti dell'Agenzia per la coesione territoriale e della Presidenza del Consiglio dei Ministri per tutte le operazioni, gli atti di qualsiasi natura dipendenti dalla suddetta convenzione, fino alla estinzione di ogni rapporto. Inoltre, come previsto dall'art. 9 della Convenzione, il soggetto proponente trasmetterà la rendicontazione trimestrale all'Agenzia per la coesione territoriale. Pertanto, saranno erogati i contributi al Soggetto proponente che trasferirà le relative risorse economiche sulla base degli accordi formalizzati con i partner.

QUESITO N. 86

Sarà il proponente, eventualmente a trasferire i fondi ai partner a seguito di relativa rendicontazione del soggetto attuatore-stazione appaltante o di altri partner ove interessati da lavori o allestimenti che questi ultimi trasmetteranno al proponente?

CHIARIMENTO N. 86

Si veda la risposta al precedente quesito.

QUESITO N. 87

L'intensità del finanziamento varia a seconda del soggetto pubblico o privato e/o della natura dell'investimento? Per esempio, nel caso di acquisto di attrezzature da parte di un partner privato, a quale percentuale di aiuto pubblico sarà eventualmente rimborsato? E la questione sugli aiuti di stato si riferisce sia a lavori che forniture e sia a partner pubblici che privati?

CHIARIMENTO N. 87

Si rinvia al chiarimento fornito al quesito n. 69.

QUESITO N. 88

Rispetto al punto 9.5 del modello di convenzione, per beneficiario deve intendersi l'intera compagine di partenariato, come secondo noi è giusto che sia, trattandosi di impegno sostanziale e non solo di carattere procedimentale?

CHIARIMENTO N. 88

Sì, il Beneficiario è l'insieme dei soggetti che costituiscono la compagine di progetto. Tuttavia, come previsto nell'allegato 3 all'Invito, in caso di ammissione a finanziamento, deve essere conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza al Soggetto proponente, il quale stipulerà



Agenzia per la Coesione Territoriale

la convenzione per la concessione di finanziamento in nome e per conto proprio e degli altri Partner, ai sensi dell'art. 7 dell'Invito. Al Soggetto proponente sarà attribuita la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei Partner nei confronti dell'Agenzia per la coesione territoriale e della Presidenza del Consiglio dei Ministri per tutte le operazioni, gli atti di qualsiasi natura dipendenti dalla suddetta convenzione, fino alla estinzione di ogni rapporto. Inoltre, come previsto dall'art. 9 della Convenzione, il Soggetto proponente trasmetterà la rendicontazione trimestrale all'Agenzia per la coesione territoriale. Pertanto, saranno erogati i contributi al Soggetto proponente che trasferirà le relative risorse economiche sulla base degli accordi formalizzati con i partner.

QUESITO N. 89

La firma da apporre sulla modulistica deve essere esclusivamente in formato digitale o può essere anche autografa accompagnata da documento di identità scansionato e firmato del soggetto che sottoscrive?

CHIARIMENTO N. 89

Si rinvia al chiarimento fornito al quesito n. 67.

QUESITO N. 90

Qualora fosse esclusivamente in formato digitale, la “Dichiarazione di impegno a costituire il partenariato e a conferire mandato speciale collettivo con rappresentanza al Soggetto Proponente (Allegato 3)” dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto proponente e controfirmata dai partner o si potranno produrre tante “Dichiarazioni” quanti sono i partner ognuna sottoscritta –appunto- da un partner?

CHIARIMENTO N. 90

La Dichiarazione deve essere firmata dal Soggetto proponente e dagli altri partner.

QUESITO N. 91

Il soggetto attuatore e, quindi, la stazione appaltante, deve necessariamente coincidere con il soggetto proponente?"

CHIARIMENTO N. 91

No.

QUESITO N. 92

Dato che gli interventi previsti e quindi le progettazioni sono relativi a più immobili nell'ambito dello stesso progetto, si chiede se è possibile sostituire nella seconda fase uno di essi, già inserito nella prima fase, poiché lo stesso è stato oggetto di finanziamento PNRR con altro bando. La sostituzione dell'immobile non comporterà alcuna alterazione degli obiettivi finali se non in modo migliorativo e con una riduzione della richiesta finanziaria complessiva.

CHIARIMENTO N. 92

Non è consentita la sostituzione di un immobile.

QUESITO N. 93

Dato che gli interventi previsti e quindi le progettazioni tecniche sono relativi a più immobili interessati da diverso livello, si chiede se i punteggi indicati in appendice all'allegato 3, sezione A, punto A.1.2, si riferiscono alla media dei punteggi ottenuti per i singoli progetti tecnici o altro metodo?



Agenzia per la Coesione Territoriale

CHIARIMENTO N. 93

Nel caso l'iniziativa progettuale si sviluppi su più edifici ciascuno caratterizzato da una propria volumetria e Maturità Progettuale differente la commissione potrà attribuire un punteggio proporzionale calcolato come media pesata in riferimento alla Maturità Progettuale del singolo edificio rispetto alla volumetria totale ove si svilupperà l'iniziativa progettuale.

QUESITO N. 94

Nel nostro progetto prevediamo di realizzare l'intervento su un terreno di proprietà di una Regione, che è uno dei partner del nostro progetto. Quale atto bisogna produrre per dimostrare che abbiamo la disponibilità del sito? Una delibera di Giunta della Regione che specifica ciò? Ci sono delle dichiarazioni specifiche o diciture specifiche che deve contenere la Delibera o altra dichiarazione richiesta?

CHIARIMENTO N. 94

In sede di presentazione della domanda è anche sufficiente una dichiarazione.

QUESITO N. 95

Nel caso di finanziamento la proprietà dei beni dell'Ecosistema sarà del Capofila o del Consorzio che verrà formato?

CHIARIMENTO N. 95

Questo elemento non rileva ai fini del finanziamento.

QUESITO N. 96

Il soggetto Beneficiario può anche essere soggetto Attuatore?

CHIARIMENTO N. 96

Si.

QUESITO N. 97

Quali informazioni è necessario inserire nella copertina del cartiglio degli elaborati progettuali? esiste un ordine prefissato dei partner e dei loghi nell'intestazione? vanno indicati i RUP del progetto?

CHIARIMENTO N. 97

I contenuti progettuali sono quelli indicati nelle norme di riferimento del d.lgs. n. 50/2016 e del d.P.R. n. 2017/2010. Si richiede l'individuazione del Responsabile di progetto. Non è richiesta al momento l'individuazione del RUP della procedura di affidamento dei lavori di realizzazione dei lavori previsti dal progetto.

QUESITO N. 98

In considerazione della possibilità consentita dal punto 7.2 dell'invito rivolto ai soggetti proponenti delle idee progettuali presenti nella lista approvata per il Bando ecosistemi dell'innovazione di "ampliare la compagine di progetto attraverso la partecipazione di ulteriori soggetti che intendono operare con il soggetto proponente alla realizzazione del progetto in qualità di partner", si chiede quali documenti deve sottoscrivere il partner entrante.

CHIARIMENTO N. 98

Atto di delega (Allegato 2) e Dichiarazione di impegno a costituire il partenariato e a conferire mandato speciale collettivo con rappresentanza al Soggetto proponente (Allegato 3).



Agenzia per la Coesione Territoriale

QUESITO N. 99

Si richiede un chiarimento in merito all'Allegato 1 "Modello di domanda di candidatura". Appare chiaro che la funzione di stazione appaltante per l'affidamento dei lavori potrà essere assunta anche da uno dei partner di progetto e non deve essere assunta necessariamente dal soggetto Capofila. In questa ipotesi, l'indirizzo PEC richiesto nel medesimo modulo ai fini delle comunicazioni relative all'Invito dovrà essere quello del Capofila oppure quello del partner che assume la funzione di stazione appaltante?

CHIARIMENTO N. 99

Si fa riferimento all'indirizzo PEC del Soggetto proponente che presenta la domanda in rappresentanza anche degli altri partner.

QUESITO N. 100

In qualità di soggetto proponente di uno degli interventi ritenuti idonei alla fase due, ritengo opportuno segnalare e chiedere chiarimenti in merito ai criteri di valutazione e, in particolare, sulla frase riportata al punto 14.3 che recita "I progetti che hanno conseguito almeno 60 punti sui 100 attribuibili sulla base dei criteri di valutazione, di cui almeno 20 ottenuti in relazione al macro-ambito A (con punteggi maggiori di 0 in tutti i criteri) e almeno 30 30 ottenuti in relazione al macro-ambito B, sono inseriti nella graduatoria di merito ai fini dell'ammissibilità a finanziamento.". Chiedo di conoscere dunque se il criterio che i punteggi maggiori di 0 in tutti i criteri sia applicato alla voce A.1 (generica e macro) o sia applicato allo specifico della voce A.1.2 (micro e specifica).

CHIARIMENTO N. 100

Si rinvia al chiarimento già fornito in risposta al quesito 27.

QUESITO N. 101

Nel caso in cui la riqualificazione delle opere infrastrutturali fosse già in parte finanziata con altri strumenti, è possibile ammettere tale importo come co-finanziamento, chiedendo dunque un importo complessivo minore rispetto all'idea progettuale presentata nella fase 1?

CHIARIMENTO N. 101

Si.

QUESITO N. 102

Nella fase 2 è possibile modificare il Responsabile per l'attuazione del progetto rispetto a quanto indicato nell'idea progettuale, fermo restando che venga individuato tra i referenti del progetto per uno degli altri partner diverso dal capofila?"

CHIARIMENTO N. 102

È possibile individuare un partner che svolga il ruolo di stazione appaltante diverso dal partner già indicato in precedenza.

QUESITO N. 103

Il Modello di Dichiarazione di impegno del partenariato (Allegato 3 di cui all'articolo 10 dell'Invito) è unico e dovrà essere firmato e controfirmato da tutti oppure occorre produrre "N" modelli, tanti quanti sono i partner, ciascuno firmato dal rispettivo partner? La modalità di firma deve essere digitale oppure è indifferente?

CHIARIMENTO N. 103

Il modello di dichiarazione deve essere firmato da tutti i partner digitalmente.



Agenzia per la Coesione Territoriale

QUESITO N. 104

Nel Modello di Dichiarazione di impegno del partenariato sono indicate tutte le tipologie di soggetto giuridico utilizzabile per la costituzione del "Beneficiario". È necessario già fare una scelta in questa fase ed indicarla, oppure la scelta è da farsi successivamente?

CHIARIMENTO N. 104

La scelta può essere effettuata successivamente.

QUESITO N. 105

La realizzazione di piattaforme web con evidenza della validità pluriennale delle stesse, attinenti agli investimenti materiali previsti, è ammissibile?

CHIARIMENTO N. 105

Si.

QUESITO N. 106

Avendo già presentato nella fase di manifestazione di interesse gli Atti di Delega verso il Soggetto Proponente da parte di tutti i partner di una proposta progettuale, è necessario produrli nuovamente? Possono essere allegati gli stessi atti di delega, oppure è necessario compilare e far firmare il template "Allegato 2" pubblicato sul Vs sito?

CHIARIMENTO N. 106

Devono essere presentati gli atti di delega allegati all'invito in quanto inerenti alla presentazione della domanda in relazione alla presente fase della procedura.

QUESITO N. 107

La lettera di invito (Allegato 3) riporta al punto 14.3: I progetti che hanno conseguito almeno 60 punti sui 100 attribuibili sulla base dei criteri di valutazione, di cui almeno 20 ottenuti in relazione al macro-ambito A (con punteggi maggiori di 0 in tutti i criteri) e almeno 30 ottenuti in relazione al macro-ambito B, sono inseriti nella graduatoria di merito ai fini dell'ammissibilità a finanziamento. Tuttavia, nel file "1-Allegato-invito-1-Modello-domanda-candidatura.docx" il soggetto proponente deve dichiarare quanto segue: "- che gli elaborati progettuali presentati sono conformi a quanto prescritto dal d.lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. n. 207/2010, per il livello di progettazione _____ (indicare il livello di progettazione: fattibilità tecnico economica/definitivo/esecutivo);" Da quest'ultimo file sembra che si possa proporre almeno uno dei tre livelli di progettazione. Questo però va in contrasto con quanto riportato nella Lettera di invito (Allegato 3), in quanto se si sceglie di proporre solo la fattibilità tecnico economica, ne consegue che al criterio A.1.2 verrà attribuito un punteggio pari a 0 con successiva esclusione della proposta dalla procedura negoziale. Potreste per favore chiarire questa possibile incongruenza?

CHIARIMENTO N. 107

Si rinvia al chiarimento già fornito in risposta al quesito 28.

QUESITO N. 108

L'Appendice dell'Allegato 3, stabilisce i criteri di valutazione della proposta progettuale. In particolare, il secondo sotto-criterio del criterio A.1.1 "Disponibilità sito" stabilisce che: "Disponibilità dell'immobile ove realizzare l'iniziativa progettuale già dotato di Certificato di Agibilità ai sensi dell'art. 24 del DPR 380/2001". Trattandosi però di un bando che finanzia la costruzione e il recupero di strutture, non è chiaro come questo criterio potrà essere valutato per quei progetti che, in virtù dello stato degli immobili (da costruire o da ristrutturare) non potranno



Agenzia per la Coesione Territoriale

presentare dei certificati di agibilità già in questa fase. Nel caso limite di un progetto in cui tutti gli immobili fosse da costruire o da ristrutturare il punteggio di questo criterio sarebbe zero?

CHIARIMENTO N. 108

La disponibilità del sito ove realizzare l'iniziativa progettuale garantisce un punteggio pari a 4 in riferimento alla prima parte sottocriterio A.1.1. I 6 punti della seconda parte del sottocriterio A.1.1. potranno essere attribuiti qualora l'immobile da ristrutturare o riadattare per le esigenze del progetto si sviluppino in un immobile già dotato di Certificato di Agibilità ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 380/2001. In tutte le altre circostanze saranno attribuiti solamente i primi 4 punti del sottocriterio A.1.1.

QUESITO N. 109

L'articolo 10-Contenuti della domanda include una breve descrizione della documentazione che formerà il "Progetto" includendo:

- 1-progettazione di fattibilità tecnico economica previsti dall'art. 23 del D.lgs. n. 50/2016,
- 2-progettazione di livello definitivo o esecutivo con i contenuti rispettivamente prescritti dall'art. 24 e seguenti del DPR 207/2010 e dall'art. 33 e seguenti del DPR 207/2010;"

Non è chiaro però se sarà sufficiente (ai fini dell'eleggibilità), presentare la documentazione relativa anche solo al punto 1 o se comunque i documenti del punto 2 siano necessari. Inoltre, per il punto 2, si può scegliere se presentare la progettazione definitiva o quella definitiva o andrebbero consegnati entrambi?

CHIARIMENTO N. 109

L'elaborazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 è un requisito di ammissibilità per partecipare alla seconda fase dell'avviso e in virtù di ciò non permette l'attribuzione di alcun punteggio. Pertanto potranno essere attribuiti punteggi solo qualora il candidato proponga una maggiore Maturità Progettuale che sarà valutata in conformità al sottocriterio A.1.2. Inoltre affinché la commissione possa attribuire i 10 punti previsti nel criterio A.1.2 è necessario inviare distintamente i due livelli di progettazione di cui all'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 in quanto, il Progetto Definitivo, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 2017/2010, "redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini dei necessari titoli abilitativi", mentre il Progetto Esecutivo, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 2017/2010 "costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare". Inoltre, così come riportato nell'appendice dell'allegato 3 all'avviso, i due distinti livelli progettuali dovranno essere corredati di tutti i visti, nulla osta, pareri e approvazione di Enti Terzi o una autocertificazione del RUP/Proponente che attesti che il progetto non necessita di alcun visto, nulla osta, parere.

QUESITO N. 110

Si conferma che in caso di aiuto di stato è applicata la normativa di cui all'art. 26 del REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE (Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca)?

CHIARIMENTO N. 110

Sì, si conferma.



Agenzia per la Coesione Territoriale

QUESITO N. 111

In merito alla validità delle spese, sarà possibile rendicontare dei costi strettamente legati all'investimento (ad esempio i costi di progettazione esecutiva degli edifici ecc.) ma sostenuti nell'attuale fase di presentazione?

CHIARIMENTO N. 111

Le spese di progettazione risultano ammissibili a finanziamento ai sensi dell'art. 9 dell'Invito.

QUESITO N. 112

L'Allegato 3 (Modello di Dichiarazione di impegno del partenariato) dovrà essere firmato in cartaceo o può essere firmato in digitale?

CHIARIMENTO N. 112

Si rinvia al chiarimento fornito al quesito n.67.

QUESITO N. 113

Con riferimento al Chiarimento N. 10, riferito al Quesito N.10 delle FAQ pubblicate sulla homepage della Fase 2 del Bando di cui all'Oggetto si cita testualmente: "Il punto 8.4 dell'avviso riporta l'elenco della tipologia dei costi ammissibili; i costi legati a diritti di brevetto, licenze, know how o altre forme di proprietà intellettuale sono ammissibili solo se collegati a macchinari, strumenti, attrezzature e impianti di nuova acquisizione".

Al fine di meglio comprendere la tipologia dei costi ammissibili si richiede se la definizione adottata: "strumenti" è riferibile anche ad "applicativi software", "Tecnologie Software" e loro "Verticalizzazioni" utili per lo sviluppo delle soluzioni alla base dell'idea progettuale presentata.

CHIARIMENTO N. 113

Si.

QUESITO N. 114

Relativamente al cronoprogramma riportato al punto 5.4 della lettera d'invito alla fase due, si chiede di chiarire se per "inizio dei lavori" s'intende l'inizio delle attività da parte del soggetto proponente assegnatario del finanziamento oppure la partenza dell'appalto di ristrutturazione/costruzione delle infrastrutture da parte di terzi. Nel caso s'intenda la seconda interpretazione, la stessa tempistica sarà applicata anche in caso di appalti multipli su diverse infrastrutture? Qual è inoltre, la tempistica per il completamento della valutazione della fase due della selezione e quindi per saperne gli esiti?

CHIARIMENTO N. 114

Per inizio lavori si intende l'inizio dei lavori affidati in appalto, essendo la tempistica prevista al par. 5.4 dell'Invito vincolante per tutti i progetti oggetto di finanziamento.

QUESITO N. 115

Il partner privato cooperante che si occuperà della progettazione tecnica delle opere da realizzare può essere scelto direttamente dal Soggetto Proponente?

CHIARIMENTO N. 115

La scheda progetto allegata al DM 15 luglio 2021 prevede che il soggetto attuatore è individuato nell'ambito del partenariato come stazione appaltante e che l'aggiudicazione debba avvenire entro il 30.09.2022. Pertanto, ai servizi e ai lavori necessari all'attuazione del progetto si applica il d.lgs. n.



Agenzia per la Coesione Territoriale

50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici), nei casi previsti dall'articolo 1, comma 2 lettere a) e b), del medesimo Codice.

QUESITO N. 116

L'art. 4 dell'Invito (II FASE) parla di Soggetto attuatore come stazione appaltante per la esecuzione delle opere, concetto ripreso anche nell'art. 7, comma 7.4. Se la compagine di progetto ha già al suo interno tutti i soggetti in grado di progettare gli interventi e riqualificare il sito, condizione peraltro dichiarata nella redazione dell'idea della "Fase 1", come si concilia questo con la necessità di una stazione appaltante?

CHIARIMENTO N. 116

La scheda progetto allegata al DM 15 luglio 2021 prevede che il soggetto attuatore è individuato nell'ambito del partenariato come stazione appaltante e che l'aggiudicazione debba avvenire entro il 30.09.2022. Pertanto, ai servizi e i lavori necessari all'attuazione del progetto si applica il d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici), nei casi previsti dall'articolo 1, comma 2 lettere a) e b), del medesimo Codice.

QUESITO N. 117

Si chiede se rientrano, fra i costi ammissibili, le forniture riferite alle seguenti voci, qualora effettuate dai partner del soggetto Beneficiario:

- a. attività di progettazione complessiva e coordinamento a supporto della domanda
- b. progettazione degli impianti e delle opere, la quale, come previsto dal Bando, potrebbe anche essere "definitivo" o "esecutivo"
- c. acquisto degli immobili dove è previsto l'investimento
- d. fornitura di beni o servizi in genere, comunque rientranti nell'art. 9 dell'Invito.

CHIARIMENTO N. 117

Sono ammissibili i costi indicati all'art. 9 dell'invito sostenuti dai partner di progetto, restando ferma l'applicazione delle norme del d.lgs. n. 50/2016 per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture laddove applicabile.

QUESITO N. 118

Secondo il punto 7.3, il soggetto attuatore dovrà svolgere la funzione di stazione appaltante per la realizzazione delle opere nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie in materia di appalti pubblici. Questo vuol dire che la normativa sugli appalti pubblici dovrà essere applicata a prescindere dalla forma giuridica del soggetto attuatore? Un ente privato che funga da stazione appaltante sarà comunque tenuto ad applicare la normativa sugli appalti pubblici (e quindi gare pubbliche ecc.) o potrà applicare le proprie regole interne di acquisto?

CHIARIMENTO N. 118

Ai servizi e ai lavori affidati da soggetti privati si applica il d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici), nei casi previsti dall'articolo 1, comma 2 lettere a) e b), del medesimo Codice.



Agenzia per la Coesione Territoriale

QUESITO N. 119

Può un partner della compagine contribuire alle forniture della stazione appaltante tramite affidamento diretto?

CHIARIMENTO N. 119

L'affidamento deve essere effettuato in conformità alle norme del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) ove applicabile.

QUESITO N. 120

Per quanto tempo devono essere garantiti gli impegni ed eventualmente per quanto tempo dovrà essere mantenuta la titolarità dell'infrastruttura in capo al partenariato costituito?

CHIARIMENTO N. 120

Le condizioni stabilite nell'Invito e nei relativi allegati devono essere rispettate per tutta la durata del progetto, pena la revoca totale del finanziamento. La titolarità della proprietà non rileva purché sia garantita la realizzazione delle infrastrutture e delle attività previste dal progetto.

QUESITO N. 121

Nel caso di sfruttamento dell'infrastruttura a fini non commerciali con intensità d'aiuto accordata nella misura del 100%, nell'eventualità in cui sopravvenute esigenze interne alla gestione dell'infrastruttura si dovesse verificare uno sfruttamento per scopi commerciali in misura superiore alle soglie concesse, il partenariato sarà chiamato a restituire in parte o del tutto il contributo concesso?

CHIARIMENTO N. 121

Le condizioni stabilite nell'Invito e nei relativi allegati devono essere rispettate per tutta la durata del progetto, pena la revoca totale del finanziamento concesso.

QUESITO N. 122

Nelle eventuali gare possono partecipare anche i partners progettuali che posseggono i requisiti necessari?

CHIARIMENTO N. 122

Per la partecipazione alle gare per l'affidamento di appalti pubblici si ricorda il principio di cui all'articolo 24, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 in base al quale "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, quarto periodo, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori".



Agenzia per la Coesione Territoriale

QUESITO N. 123

Tutte le attività elencate all'Art.7 "Obblighi del Soggetto Beneficiario" dell'allegato 5, come pure quelle cui ci si riferisce negli artt. 3 e 9, e le comunicazioni con l'Agenzia, deve intendersi che le terrà il responsabile di progetto individuato dal soggetto proponente?

CHIARIMENTO N. 123

Il Responsabile del progetto ai sensi dell'Invito è "responsabile della qualità e dei contenuti del progetto e della aderenza delle attività svolte con il suo obiettivo generale e con gli obiettivi realizzativi specifici". Lo stesso responsabile, dunque, non necessariamente svolge tutte le attività individuate dagli articoli 7, 3 e 9 del Modello di convenzione le quali pure sono imputabili al Soggetto beneficiario del quale il Soggetto proponente assume la rappresentanza esclusiva.

QUESITO N. 124

È prevista la possibilità del cofinanziamento? È premiale?

CHIARIMENTO N. 124

Il cofinanziamento non costituisce un criterio di valutazione dei progetti. Nel caso in cui l'intensità del contributo concedibile non arrivi al finanziamento del 100% del costo ammissibile, la compagine di progetto dovrà comunque assicurare il cofinanziamento dei costi non coperti dal contributo pubblico, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 17 dell'Invito e in particolare del suo comma 3.

QUESITO N. 125

Nell'allegato 4, Punto 1 Descrizione del contesto, la guida su analisi costi benefici (pp337) suggerisce di indicare alcuni dati del promotore (attività scientifica passata e presente, pubblicazioni, riconoscimenti, indirizzi di ricerca, ecc). Poiché nella partnership sono presenti anche altri Enti di Ricerca di rilievo (oltre al promotore) ci chiedevamo se fosse possibile inserire anche alcune informazioni (progetti, pubblicazioni, ecc) sugli Enti partner co-promotori dell'intervento proposto.

CHIARIMENTO N. 125

Fermo restando il rispetto di quanto indicato all'allegato n. 4 dell'Invito e al chiarimento n. 35, al punto di cui trattasi è possibile inserire tutte le informazioni ritenuti utili a descrivere il contesto in cui l'infrastruttura andrà ad inserirsi.

QUESITO N. 126

Bisogna riportare la lista degli investimenti e la tempistica con cui vengono fatti?

Poi bisogna riportare una sorta di piano finanziario ma con riferimento alla fine del periodo del finanziamento (giugno 2026) oppure per tutta la vita utile del progetto (20 anni)? Noi stiamo impostando su 20 anni, mostrando la capacità di auto sostenimento dell'iniziativa anche dopo giugno 2026. Confermate che è giusto in questo modo?

CHIARIMENTO N. 126

Esastivi chiarimenti in merito sono contenuti nella guida ACB della Commissione europea indicata nell'Invito e disponibile al link indicato:

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf



Agenzia per la Coesione Territoriale

QUESITO N. 127

Posto che l'allegato 4 relativo all'analisi costi e benefici richiede un numero massimo di 20 pagine, si richiede se fosse possibile prevedere delle tabelle in appendice: ad esempio le tabelle della sostenibilità finanziaria e redditività sociale possono essere inserite come appendice dell'Allegato 4 o devono invece rientrare nelle 20 pagine?

CHIARIMENTO N. 127

Fermo restando il rispetto di quanto indicato all'allegato n. 4 dell'Invito e al chiarimento n. 35, al punto di cui trattasi è possibile inserire tutte le informazioni ritenuti utili a descrivere il contesto in cui l'infrastruttura andrà ad inserirsi.

QUESITO N. 128

Il formulario da compilare nella seconda fase di selezione dei progetti Ecosistemi dell'Innovazione nel Mezzogiorno, prevede di fare riferimento alle linee guida della dg regio delle sezioni dalla 7.2 alla 7.9. Le linee-guida, che spiegano come elaborare il form, chiedono di sviluppare indicatori, elaborazioni statistiche, dati, elaborazioni econometriche ad un livello di dettaglio molto alto. In alcuni casi, è praticamente impossibile recuperare il dato statistico o ci vorrebbero mesi di lavoro. Chiediamo pertanto di capire se:

- dobbiamo sforzarci di sviluppare tutto quello che chiedono le linee-guida
- possiamo scegliere alcuni dati e informazioni tra gli altri, a partire da priorità definite dal committente (da indicare eventualmente)
- possiamo scegliere dati e indicatori che noi come partnership riteniamo utili e affidabili per descrivere il framework di riferimento.

CHIARIMENTO N. 128

L'indicazione delle linee guida di cui trattasi mirano ad agevolare la compilazione dell'ACB nel rispetto di quanto riportato all'Allegato n. 4 e al chiarimento n. 35. In tal senso sarà cura dell'estensore dell'analisi applicare in maniera esaustiva la metodologia alla propria proposta progettuale ivi compresa la selezione di dati e indicatori ritenuti idonei alla descrizione di contesto. Inoltre, si presterà particolare attenzione allo sviluppo delle analisi finanziaria ed economica e al corretto calcolo dei relativi indicatori di performance (VANF, VANE, TIRF, TIRE, B/C) indispensabili alla valutazione della sostenibilità finanziaria e redditività sociale.

QUESITO N. 129

Atteso che le spese per le consulenze rientrano fra le spese ammissibili (cfr FAQ n. 39), si chiede di voler conoscere la decorrenza circa l'ammissibilità di tali spese.

CHIARIMENTO N. 129

Le spese per consulenze direttamente collegate alla progettazione sono da ritenersi ammissibili a decorrere dalla data in cui il progetto è stato definito idoneo ad esito della prima fase di valutazione.

QUESITO N. 130

Al punto 10.1 a pagina 7 della lettera d'invito (allegato 3 del Decreto n. 319/2021), si specifica che oltre agli allegati 1-2-3-4, è necessario compilare anche il "progetto" di cui non vengono forniti parametri e format da utilizzare. In cosa consiste tale documento? Ci sono dei parametri o indicazioni da rispettare? Se sì, quali sono?



Agenzia per la Coesione Territoriale

CHIARIMENTO N. 130

Si rinvia al chiarimento già fornito in risposta al quesito 14.

QUESITO N. 131

Anche facendo riferimento ai chiarimenti già pubblicati nelle FAQ di prima fase (al 2 novembre 2021) n. 112, 113 e 154, e tenuto conto della tempistica prospettata, le procedure di affidamento della progettazione per le opere di rifunionalizzazione/costruzione dell'infrastruttura possono essere motivatamente effettuate tramite affidamento diretto, all'interno delle soglie previste dalla normativa stessa?

CHIARIMENTO N. 131

L'affidamento deve essere effettuato in conformità alle norme del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) ove applicabile.

QUESITO N. 132

Tenuto conto della Normativa euro-unitaria e nazionale in materia di appalti pubblici cui fanno riferimento l'Avviso ed i chiarimenti delle FAQ di prima fase, l'affidamento della progettazione per le opere di rifunionalizzazione/costruzione dell'infrastruttura può essere effettuato ad un privato componente del partenariato ed avente i relativi requisiti tecnici?

CHIARIMENTO N. 132

La scheda progetto allegata al DM 15 luglio 2021 prevede che il soggetto attuatore è individuato nell'ambito del partenariato come stazione appaltante e che l'aggiudicazione debba avvenire entro il 30.09.2022. Pertanto, ai servizi e ai lavori necessari all'attuazione del progetto si applica il d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici), nei casi previsti dall'articolo 1, comma 2 lettere a) e b), del medesimo Codice.

Inoltre per la partecipazione alle gare per l'affidamento di appalti pubblici si ricorda il principio di cui all'articolo 24, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 in base al quale "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, quarto periodo, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori".

QUESITO N. 133

Può un partner della compagine, anche non nominato stazione appaltante, rendicontare e richiedere il rimborso dei costi da esso stesso sostenuti per la realizzazione del progetto? In particolare, può rendicontare i costi delle forniture e i costi del proprio personale impegnato nel progetto? In quali modalità?



Agenzia per la Coesione Territoriale

CHIARIMENTO N. 133

Il soggetto proponente rendiconta le spese che sono state sostenute nell'ambito del progetto in quanto ai sensi dell'articolo 4.2 dell'allegato 5 - Modello Convenzione per la concessione della sovvenzione - ha la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei Partner nei confronti dell'Agenzia per la coesione territoriale e della Presidenza del Consiglio dei Ministri per tutte le operazioni, gli atti di qualsiasi natura dipendenti dalla suddetta convenzione, fino alla estinzione di ogni rapporto.

Le categorie di spese ammissibili e le modalità di rendicontazione sono, rispettivamente, definite dagli articoli 9 dell'Invito e dell'allegato 5 -modello convenzione.

QUESITO N. 134

Può un partner della compagine contribuire alle forniture della stazione appaltante tramite affidamento diretto?

CHIARIMENTO N. 134

Si rinvia al chiarimento n. 119.

QUESITO N. 135

Si chiede di esplicitare a quale sistema di monitoraggio faccia riferimento il "monitoraggio in banche dati amministrative di livello nazionale" previsto all'art. 7.1 let. F della convenzione.

CHIARIMENTO N. 135

Si rinvia al chiarimento n. 80.

QUESITO N. 136

Si conferma che in caso di aiuto di stato è applicata la normativa di cui all'art. 26 del REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE (Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca)?

CHIARIMENTO N. 136

Si conferma.

QUESITO N. 137

Si conferma che non sono previste attività di monitoraggio condotte da parte di soggetti terzi a titolo oneroso per i beneficiari?

CHIARIMENTO N. 137

Le spese relative all'attività di monitoraggio che l'Agenzia svolge ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato 5 - Modello Convenzione per la concessione della sovvenzione – non sono a carico del Beneficiario.

QUESITO N. 138

E' possibile avere delle linee guida per la rendicontazione?

CHIARIMENTO N. 138

Le modalità di rendicontazione sono definite dall'articolo 9 dell'allegato 5 -modello convenzione.



Agenzia per la Coesione Territoriale

QUESITO N. 139

Per quel che riguarda la descrizione dell'investimento, è necessario entrare nel dettaglio anche della parte di fondi non richiesti direttamente come contributo ma apportati dal partenariato come cofinanziamento?

CHIARIMENTO N. 139

Il cofinanziamento non costituisce un criterio di valutazione dei progetti. Nel caso in cui l'intensità del contributo concedibile non arrivi al finanziamento del 100% del costo ammissibile, la compagine di progetto dovrà comunque assicurare il cofinanziamento dei costi non coperti dal contributo pubblico, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 17 dell'Invito e in particolare del suo comma 3.

QUESITO N. 140

“Al punto 10.1 dell'Allegato 3 sono indicati i contenuti della domanda di partecipazione tra cui:

"Progetto: la progettazione dell'intervento di riqualificazione e rifunionalizzazione candidato al finanziamento che presenti, almeno, i contenuti della progettazione di fattibilità tecnico economica previsti dall'art. 23 del D.lgs. n. 50/2016 ovvero della progettazione di livello definitivo o esecutivo con i contenuti rispettivamente prescritti dall'art. 24 e seguenti del DPR 207/2010 e dall'art. 33 e seguenti del DPR 207/2010". La disponibilità del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE), pur essendo condizione sufficiente per la presentazione, non sembrerebbe, nell'attuale formulazione della tabella, consentire l'assegnazione di un punteggio al criterio A.1.2. "Maturità Progettuale". Si chiede conferma che l'Agenzia procederà ad attribuire almeno un punteggio minimo al criterio A.1.2 in presenza del solo PFTE al fine di evitare che l'applicazione di quanto previsto al punto 14.3 generi una automatica esclusione della proposta attribuendo punteggio zero al già citato criterio A.1.2.”

CHIARIMENTO N. 140

L'elaborazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 è un requisito di ammissibilità per partecipare alla seconda fase dell'avviso. Pertanto potranno essere attribuiti punteggi solo qualora il candidato proponga una maggiore Maturità Progettuale che sarà valutata in conformità al sottocriterio A.1.2. In relazione al punto 14.3 dell'allegato 3 dell'avviso si specifica che i 20 punti devono essere raggiunti in riferimento al totale macro ambito A. Non sarà necessario avere un punteggio maggiore di zero nei diversi sottocriteri.

QUESITO N. 141

Avendo un partenariato pubblico-privato e la previsione di costituire per la gestione futura delle attività progettuali un soggetto no profit, si chiede:

gli investimenti del privato rientrano, comunque, negli Aiuti di Stato? qual è il confine per le imprese nella gestione futura delle attività progettuali (servizi e prodotti) tra profit e no profit?

CHIARIMENTO N. 141

Si chiarisce che lo status giuridico dei componenti del partenariato è ininfluenza ai fini dell'eventuale inquadramento di un intervento nell'ambito di applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato, rilevando a tal fine, tra l'altro, la natura dell'attività svolta per la quale si richiede l'accesso al finanziamento a valere su risorse statali; inoltre, l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato non dipende dal fatto che l'ente venga costituito per conseguire degli utili, ma anche gli enti senza scopo di lucro possono offrire beni e servizi su un mercato. Sul tema si rinvia, per



Agenzia per la Coesione Territoriale

completezza, alla nozione di impresa e di attività economica di cui ai punti 6 ss della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C/2016/2946).

QUESITO N. 142

L'allegato 3, "Dichiarazione di impegno a costituire il partenariato", deve essere firmato da tutto il partenariato con firma autografa oppure con firma digitale?

CHIARIMENTO N. 142

Come per gli altri documenti da presentare, si richiede la sottoscrizione con firma digitale. Si veda inoltre il chiarimento nr. 90.

QUESITO N. 143

Nell'Appendice A. Qualità tecnica del progetto, dell'Allegato 3 "Invito rivolto ai Soggetti le cui idee progettuali sono state valutate idonee a partecipare alla seconda fase della selezione delle proposte progettuali da finanziare, con la relativa documentazione e modulistica", nell'ambito del Criterio di valutazione A.1.2 Maturità progettuale è prevista la presentazione del progetto definitivo (redatto in conformità con i dettami dell'art. 24 del DPR 207/2010 debitamente corredato di tutti i visti, nulla osta, pareri e approvazione da parte di Enti Terzi) ed Esecutivo (conforme con i dettami dell'art. 33 del DPR 207/2010 debitamente corredato di tutti i visti, nulla osta, pareri e approvazione da parte di Enti Terzi); in merito alle autorizzazioni, in riferimento alla parte di progetto che prevede la realizzazione di un edificio ex novo, si è in possesso di un Accordo di programma del 2007 tra Regione, Comune, Provincia e soggetto proponente con il quale viene autorizzata, a valle di conferenza di servizi, la realizzazione del nuovo edificio. Si chiede se sia possibile, senza variare la progettazione che ha generato la vecchia autorizzazione, allegare come titolo autorizzativo il vecchio ed il nuovo fascicolo progettuale (a verifica che le opere a farsi sono le stesse) con il protocollo di deposito della nuova richiesta a rinnovo. In tal caso la progettazione viene considerata esecutiva?

CHIARIMENTO N. 143

Affinché si possano attribuire i 7 punti previsti nel Criterio di valutazione A.1.2 "Maturità progettuale" per il Progetto Esecutivo sarà necessario che la proposta progettuale sia conforme con i dettami dell'art. 33 del DPR 207/2010 ed inoltre lo stesso dovrà essere corredato di tutti i visti, nulla osta, pareri e approvazione da parte di Enti Terzi in corso di validità anche se afferenti al citato Accordo di programma del 2007.

QUESITO N. 144

A decorrere da quale data le spese sostenute possono ritenersi eleggibili per il finanziamento?

CHIARIMENTO N. 144

Si rinvia al Chiarimento n. 125.

QUESITO N. 145

L'allegato 5 è parte degli allegati da inviare entro il 25/3?

CHIARIMENTO N. 145

L'Allegato 5 -Modello Convenzione non deve essere trasmesso entro il 25/3/2022.



Agenzia per la Coesione Territoriale

QUESITO N. 146

L'allegato 3 può essere firmato con firma digitale da ciascun partner (lo stesso documento ovviamente o deve essere firmato manualmente da ciascun partner?)

CHIARIMENTO N. 146

Come per gli altri documenti da presentare, si richiede la sottoscrizione con firma digitale. Si veda inoltre il chiarimento nr. 90.

QUESITO N. 147

Il soggetto attuatore può essere una società che è stata costituita appositamente per l'espletamento delle attività e che nella fase 1 non era ancora costituita e quindi non facente parte del partenariato? Vorrei quindi sapere in particolare se una nuova società non presente nel partenariato della fase 1 può nella fase 2 essere indicato come soggetto attuatore.

CHIARIMENTO N. 147

Si alle condizioni previste nell'articolo 7, commi 2 e 3 dell'Invito.

QUESITO N. 148

In considerazione della proroga dei termini per la presentazione della seconda fase delle proposte nell'ambito del bando in oggetto, saranno posticipate anche le scadenze del cronoprogramma di cui all'articolo 5.4 dell'invito?

CHIARIMENTO N. 148

No.

QUESITO N. 149

In merito all'investimento effettuato dal bando in oggetto, il finanziamento previsto coprirà l'intero costo effettuato per tutti gli interventi (infrastrutture, edifici da recuperare, macchinari, arredi ecc.) o coprirà (in alcuni o tutti i casi) la quota parte di ammortamento per la durata del progetto (e quindi solo 3 anni).

CHIARIMENTO N. 149

Il finanziamento è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dall'Avviso e in particolare dall'art. 17 dello stesso.

QUESITO N. 150

Si chiede di conoscere se la compagine di progetto possa individuare un partner privato quale Soggetto attuatore e quindi Stazione Appaltante per la realizzazione delle opere.

CHIARIMENTO N. 150

SI, può essere individuato un partner privato quale Soggetto attuatore e come stazione appaltante, fermo restando che, ai servizi e i lavori necessari all'attuazione del progetto si applica il d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici), nei casi previsti dall'articolo 1, comma 2 lettere a) e b), del medesimo Codice.

QUESITO N. 151

Poniamo un quesito riguardo alla possibilità di sottoscrivere gli allegati 3 Dichiarazione di impegno di partenariato e Allegato 3 Atto di delega alla domanda da parte di soggetti delegati dal Rappresentante legale nel caso di un partner di un'idea progettuale giudicata idonea nella prima fase di valutazione. In particolare, alcuni Centri di ricerca del nostro ente, ente pubblico di ricerca



Agenzia per la Coesione Territoriale

vigilato dal Mipaaf, sono partner in idee progettuali presenti nella lista approvata con decreto 21/2022 del Direttore Generale dell'Agenzia per la coesione territoriale. Il rappresentante legale dell'ente ha conferito procura ai Direttori dei Centri di Ricerca (procura allegata). Si chiede se i Direttori dei Centri, procuratori del Rappresentante legale, possano sottoscrivere in forza di suddetta procura gli allegati 3 Dichiarazione di impegno di partenariato e Allegato 2 Atto di delega e in caso affermativo se debba essere allegata la copia conforme della procura (formato p7m) e copia conforme del Decreto di nomina del Direttore di Centro che sottoscrive o se può essere sufficiente allegare copia pdf della procura e del Decreto di nomina del Direttore di Centro che sottoscrive. E' presente revoca della procura in pdf.

CHIARIMENTO N. 151

Possono sottoscrivere gli allegati all'Invito i legali rappresentanti o i soggetti muniti di idonea procura redatta ai sensi della normativa vigente e che dovrà essere trasmessa in copia conforme all'originale.

QUESITO N. 152

E' possibile presentare una proposta con un budget dimezzato rispetto a quanto chiesto nella prima fase, o la richiesta economica deve essere la stessa?

CHIARIMENTO N. 152

Si rinvia a quanto previsto dall'art. 10.2 dell'Avviso.

QUESITO N. 153

Avendo un partenariato pubblico-privato e la previsione di costituire per la gestione futura delle attività progettuali un soggetto no profit, si chiede: le imprese partner che partecipano all'investimento possono conferire i loro prodotti rendicontando nel budget di progetto le loro fatture? In particolare, all'interno della compagine un'impresa detiene un know-how specifico (biotech solutions) fondamentale per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo di vaccini ed anticorpi tecnicamente all'avanguardia e totalmente customizzati per la zona oggetto della riqualificazione. Il partner (impresa privata srl) può realizzare la progettazione e la realizzazione di moduli di laboratorio customizzati con impianti e strumentazioni specifiche? E quindi l'azienda partner può realizzare l'investimento esponendo a rendiconto le proprie fatture?

CHIARIMENTO N. 153

Si rinvia al Chiarimento n. 122.

QUESITO N. 154

In riferimento all'art.7 dell'Allegato 3, la proposta progettuale è ammissibile qualora uno o più Partner non partecipino alla seconda fase della valutazione delle proposte progettuali?

CHIARIMENTO N. 154

Le modifiche alla compagine di progetto sono ammesse alle condizioni previste nell'articolo 7, commi 2 e 3 dell'Invito.

QUESITO N. 155

Con riferimento all'ambito di valutazione A.1.1. "Disponibilità sito", quali sono le forme giuridiche ammesse e attraverso quali atti può essere comprovata la "disponibilità" del sito? È sufficiente, ad esempio, uno fra: titolo di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del Codice civile?



Agenzia per la Coesione Territoriale

CHIARIMENTO N. 155

Per "Disponibilità del sito" si intende la titolarità di una posizione giuridica soggettiva, fondata su un valido titolo ai sensi dell'ordinamento giuridico nazionale ed idonea a legittimare/abilitare il titolare all'utilizzo del bene ai fini della realizzazione dell'intervento ad oggetto della proposta progettuale.

QUESITO N. 156

In riferimento all'art.4 dell'Allegato 3, il "Responsabile di Progetto" e il "Soggetto attuatore" possono essere diversi dal "Soggetto Proponente" e diversi tra loro? Fermo restando che i soggetti siano interni alla Compagine di Progetto.

CHIARIMENTO N. 156

SI.

QUESITO N. 157

In merito alla firma dell'Allegato 3 (Modello di Dichiarazione di impegno del partenariato) da parte dei differenti partner, è possibile sottoporre più copie del medesimo documento, completato in tutte le sue parti, e firmato singolarmente? Oppure è strettamente necessario un unico documento riportante tutte le firme dei partner?

CHIARIMENTO N. 157

SI. come per gli altri documenti da presentare, si richiede la sottoscrizione con firma digitale. Si veda inoltre il chiarimento nr. 90.

QUESITO N. 158

In merito all'art.9, punto 9.1., lettera a., ai fini dell'ammissibilità delle spese relative all'acquisizione del fabbricato oggetto dell'intervento di riqualificazione, in che modo può essere attestato che la cessione del fabbricato avviene "a condizioni commerciali"? È sufficiente in tal senso acquisire una perizia estimativa eseguita da un funzionario tecnico dell'ente/amministrazione "soggetto attuatore" che acquista l'edificio?

CHIARIMENTO N. 158

Si ai sensi della normativa di legge in ragione della natura del soggetto proponente.

QUESITO N. 159

In qualità di proponenti di un ecosistema abbiamo presentato in sede di prima fase anche un computo metrico di massima delle opere infrastrutturali necessarie (nella voce 2.1 dell'all. 3), nonostante non fosse richiesto dal bando tra i requisiti di ammissibilità e valutazione. Ciò posto, con la presente si chiede se nella progettazione dei lavori da presentare per la seconda fase possano essere cambiate alcune delle voci del citato computo metrico, inalterati i contenuti della proposta ammessa, con particolare riferimento alle informazioni di cui all'art. 7 dell'avviso.

CHIARIMENTO N. 159

Come previsto al punto 10.3 dell'allegato 3 il progetto dovrà essere coerente con l'idea progettuale positivamente valutata nella Fase 1, costituendone lo sviluppo tecnico ed economico. Pertanto possono essere ammesse variazioni negli elaborati progettuali, ivi compreso nel computo metrico, sempre che rimangano inalterati i contenuti della proposta ammessa.



Agenzia per la Coesione Territoriale

QUESITO N. 160

In merito al criterio di valutazione A.3.1 "fattibilità tecnica ed economica" - non ci è chiaro cosa si intenda con "l'adeguatezza dei costi di costruzione in termini di coerenza del piano finanziario e di congruità e pertinenza delle voci di costo". Si chiede gentilmente di esplicitarne il significato, chiarendo in particolare rispetto a cosa viene definita l'adeguatezza dei costi e la loro congruità.

CHIARIMENTO N. 160

I principi di adeguatezza e congruità si intendono applicati in relazione al livello di progettualità secondo quanto previsto dal DPR 207/2010.

QUESITO N. 161

La gestione operativa ed il coordinamento delle attività svolte all'interno dell'infrastruttura deve essere in capo al soggetto proponente oppure può essere in capo ad uno o più soggetti partner?

CHIARIMENTO N. 161

Le scelte organizzative che attengono alle attività successive all'intervento infrastrutturale non rilevano ai fini dell'Avviso e sono lasciate all'autonomia della compagine di progetto e come tali.

QUESITO N. 162

Successivamente alla accettazione dell'idea progettuale di Fase1, è sopraggiunta la disponibilità di una ulteriore cubatura all'interno del comprensorio oggetto della proposta di riqualificazione e rifunzionalizzazione. Si chiede se sia possibile includere la suddetta cubatura nel progetto di Fase 2 ferma restando la piena coerenza con l'Idea progettuale da un punto di vista tecnico e economico.

CHIARIMENTO N. 162

Le variazioni di cubatura tra la fase 1 e la fase 2 sono consentite purché coerenti con l'idea progettuale presentata e non determinino una variazione del sito rispetto alla fase 1.

QUESITO N. 163

Essendo stata prorogata la data di consegna al 25 marzo 2022 si pensa ad una possibile proroga anche per le data di aggiudicazione lavori e avvio dei lavori previste rispettivamente per il 30 settembre 2022 e 31 dicembre 2022?

CHIARIMENTO N. 163

No

QUESITO N. 164

Possiamo coinvolgere altri soggetti come partner del raggruppamento per la consegna di questa seconda fase anche se non coinvolti durante la prima fase (esempio geologo, strutturisti, impiantisti, specialisti) ?

CHIARIMENTO N. 164

Si rinvia al Chiarimento n. 37.

QUESITO N. 165

Nell'allegato 3, al punto 10.1, " Progetto: la progettazione dell'intervento di riqualificazione e rifunzionalizzazione candidato al finanziamento che presenti, almeno, i contenuti della progettazione di fattibilità tecnico economica previsti dall'art. 23 del D.lgs n.50/2016, ovvero della progettazione di livello definitivo o esecutivo con i contenuti rispettivamente prescritti dall'art.24 e



Agenzia per la Coesione Territoriale

seguenti del DPR 207/2010 e dell'art.33 e seguenti del DPR 207/2010", è prevista la consegna di almeno un progetto di fattibilità tecnico economica, ma guardando la tabella dei punteggi attribuiti, inserita sempre nell'allegato 3 , il riquadro A.1.2 sulla "maturità progettuale" attribuisce punteggio esclusivamente al progetto definitivo o esecutivo, è un refuso oppure qualora presentassimo uno studio di fattibilità tecnico economica non verranno attribuiti punteggi a questa voce?

CHIARIMENTO N. 165

Si conferma che in caso di presentazione di un progetto di fattibilità tecnico economica con riferimento al criterio A.1.2 non verranno assegnati punteggi.

QUESITO N. 166

Si chiede se per "Disponibilità del sito" debba necessariamente intendersi un diritto reale di godimento sullo stesso o se detta disponibilità possa ricorrere anche sulla base di accordi sull'utilizzo dell'area oggetto di intervento formalizzati fra uno o più partner di progetto ed il soggetto terzo detentore della titolarità sulla stessa al momento della presentazione della candidatura alla fase 2, generando quindi punteggio in relazione al criterio di valutazione A.1.1.

CHIARIMENTO N. 166

Per "Disponibilità del sito" si intende la titolarità, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione, di una posizione giuridica soggettiva, fondata su un valido titolo ai sensi dell'ordinamento giuridico nazionale ed idonea a legittimare/abilitare il titolare all'utilizzo del bene ai fini della realizzazione dell'intervento ad oggetto della proposta progettuale. Tanto premesso, l'eventuale attribuzione del punteggio di cui al criterio di valutazione A.1.1 sarà disposta sulla base di quanto dichiarato dai proponenti in sede di presentazione delle domande ed in considerazione dei requisiti e delle condizioni stabiliti dall'Invito e dalla normativa applicabile ivi richiamata.

QUESITO N. 167

Con riferimento all'art 9 dell'Allegato 3 "Invito rivolto si soggetti le cui idee sono state valutate idonee" tra le voci di spesa possono essere ricomprese quelle per l'acquisizione di attrezzature destinate agli spazi che si prevede di realizzare possono essere considerate ammissibili le spese per l'acquisto di software e per contratti di manutenzione e addestramento per il loro funzionamento? In altri termini è possibile acquistare un pacchetto unico attrezzature, software e manutenzione/addestramento che permetta il funzionamento degli spazi?

CHIARIMENTO N. 167

Si.

QUESITO N. 168

Con riferimento all'art 9 dell'Allegato 3, tra le opere infrastrutturali rientrano anche quelle relative alle infrastrutture digitali e quindi anche per queste possono essere ammissibili spese di progettazione e direzione lavori?

CHIARIMENTO N. 168

Si.

QUESITO N. 169

Nel bando si prevede l'attivazione di start up e di spin off che devono essere create per garantire un ritorno economico dell'iniziativa. La voce destinata alla formazione iniziale per la realizzazione delle iniziative d'impresa è ammissibile nel progetto?



Agenzia per la Coesione Territoriale

CHIARIMENTO N. 169

No.

QUESITO N. 170

Nel progetto si parla di pubblicazioni scientifiche da produrre. È ammissibile una voce per la stampa delle pubblicazioni?

CHIARIMENTO N. 170

No.

QUESITO N. 171

È possibile rendicontare altre voci di spesa oltre a quelle descritte all'art. 9 dell'Allegato 3 "Invito rivolto si soggetti le cui idee sono state valutate idonee" per la copertura dei costi delle attività immateriali per ricerca e formazione?

CHIARIMENTO N. 171

No.

QUESITO N. 172

In riferimento all'Art.7, punto 7.2, quali allegati sono necessari per l'ampliamento della compagine di Progetto?

CHIARIMENTO N. 172

Si veda il chiarimento nr. 98.

QUESITO N. 173

Oltre alla corretta compilazione dell'Allegato 2 della seconda fase "Modello di Delega" e la firma dell'Allegato 3 "Dichiarazione di Impegno", è necessario compilare anche l'Allegato 2 "Modello di Delega" relativo alla prima fase della manifestazione d'interesse?

CHIARIMENTO N. 173

In caso di ampliamento della compagine di progetto, devono essere presentati solo gli allegati relativi alla fase 2 dell'Invito e non anche quelli relativi alla prima fase della manifestazione d'interesse.

QUESITO N. 174

Nel caso in cui gli investimenti per le infrastrutture da eseguire nel progetto siano da realizzare su edifici già nella disponibilità e su suoli da espropriare da parte di un Comune, partner del progetto, che poi sarà la stazione appaltante delle opere il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dovrà essere, al momento della consegna della seconda fase, già approvato da un organo deliberativo del Comune stesso? Se si può essere sufficiente un'approvazione dello stesso in Giunta o si richiede l'approvazione in Consiglio comunale?

CHIARIMENTO N. 174

Si rinvia alla faq 2 che di seguito si riporta "Inoltre, così come riportato nell'appendice dell'allegato 3 all'avviso, i due distinti livelli progettuali dovranno essere corredati di tutti i visti, nulla osta, pareri e approvazione di Enti Terzi o una autocertificazione del RUP/Proponente che attesti che il progetto non necessita di alcun visto, nulla osta, parere."



Agenzia per la Coesione Territoriale

QUESITO N. 175

Con riferimento all'art. 9 - Spese Ammissibili dell'Invito e in particolare al punto c), ove si stabilisce l'ammissibilità dei costi di progettazione dell'infrastruttura, si chiede il seguente chiarimento: le spese di progettazione (studio di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva ed esecutiva) sostenute dopo il 30/12/2021, ma comunque prima dell'eventuale decreto di finanziamento del progetto presentato, sono da considerarsi eleggibili e quindi rendicontabili?

CHIARIMENTO N. 175

Le spese sono da ritenersi ammissibili a decorrere dalla data in cui il progetto è stato definito idoneo ad esito della prima fase di valutazione.

QUESITO N. 176

Tra i costi ammissibili sono compresi anche i costi per le prestazioni professionali e specialistiche necessarie allo svolgimento dell'analisi costi benefici (ACB), realizzata a supporto delle alternative progettuali e quindi per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio?

CHIARIMENTO N. 176

Si.

QUESITO N. 177

La compagine proponente è composta da soggetti di diversa natura giuridica:

Soggetto partner: Università pubblica (2 soggetti)

Soggetto partner: Ente pubblico economico ai sensi della Legge 5/10/91 n. 317 (art. 36 comma 4)

Soggetto partner: Spa in house della Regione

Soggetto partner: Spa con socio unico Città Metropolitana

Soggetto partner: Piccola Impresa spin off universitario

I suindicati soggetti costituiranno una stabile società consortile a responsabilità limitata, senza fini di lucro, che gestirà l'infrastruttura.

La FAQ n. 9 della Fase 1 riporta:

CHIARIMENTO N. 9

Come previsto dall'art. 8.5 dell'Avviso, nel caso in cui l'intervento, all'esito della valutazione svolta nell'ambito della successiva procedura negoziale, rientri nel campo di applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato, i finanziamenti saranno in ogni caso concessi nel rispetto della vigente normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, ove applicabile. Pertanto, in tali casi, il finanziamento concedibile sarà definito nel rispetto degli importi massimi previsti dalle disposizioni di riferimento applicabili e relativi ai costi ammissibili espressamente previsti dalle stesse.

Nell'ambito della procedura negoziale prevista dall'Avviso, in relazione a quali elementi della proposta verrà determinata l'applicazione della normativa in materia di aiuti di stato e conseguentemente il finanziamento accordabile?

CHIARIMENTO N. 177

Si chiarisce che lo status giuridico dei componenti del partenariato è ininfluenza ai fini dell'eventuale inquadramento di un intervento nell'ambito di applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato, rilevando a tal fine, tra l'altro, la natura dell'attività svolta per la quale si richiede l'accesso al finanziamento a valere su risorse statali; inoltre, l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato non dipende dal fatto che l'ente venga costituito per conseguire degli utili, ma anche gli enti senza scopo di lucro possono offrire beni e servizi su un mercato. Sul tema si rinvia, per completezza, alla nozione di impresa e di attività economica di cui ai punti 6 ss della



Agenzia per la Coesione Territoriale

Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C/2016/2946).

QUESITO N. 178

In relazione al soggetto realizzatore, la natura del soggetto giuridico scelto come “stazione appaltante” specificato in domanda e definito poi “soggetto beneficiario” nel modello di convenzione (art. 4) influenzerà il finanziamento accordabile?

CHIARIMENTO N. 178

Si veda la risposta al quesito precedente.

QUESITO N. 179

Alla luce del punto 7.3 dell'Allegato 3 del Decreto, secondo cui dovrà essere individuato il soggetto attuatore che fungerà da stazione appaltante unica, si chiede se tale soggetto può essere diverso dal Capofila/soggetto proponente e se tale ruolo può essere svolto da un'impresa privata partner?

CHIARIMENTO N. 179

Il soggetto attuatore, che svolgerà anche le funzioni di stazione appaltante unica, può essere diverso dal Capofila/soggetto proponente e può essere un'impresa privata.

QUESITO N. 180

Se il contributo concesso ha un'intensità superiore al 50% su importi superiori al milione di euro il ruolo di stazione appaltante deve essere svolto da un ente pubblico?

CHIARIMENTO N. 180

Il soggetto attuatore può essere sia un soggetto pubblico che privato, fermo restando che, ai servizi e i lavori necessari all'attuazione del progetto si applica il d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici), nei casi previsti dall'articolo 1, comma 2 lettere a) e b), del medesimo Codice.

QUESITO N. 181

Seppur la stazione appaltante sia unica le spese, in particolar modo nel caso di contributo con intensità maggiore al 50% e dunque con la previsione di un cofinanziamento, possono essere suddivise tra i partner in quota parte ognuna per le proprie competenze?

CHIARIMENTO N. 181

Il soggetto proponente renderà ai sensi dell'articolo 9 dell'allegato 5 del Modello Convenzione per la concessione della sovvenzione le spese sostenute dai partner nell'ambito del progetto.

QUESITO N. 182

Per quanto tempo devono essere garantiti gli impegni ed eventualmente per quanto tempo dovrà essere mantenuta la titolarità dell'infrastruttura in capo al partenariato costituito?

CHIARIMENTO N. 182

Le condizioni stabilite nell'Invito e nei relativi allegati devono essere rispettate per tutta la durata del progetto, pena la revoca totale del finanziamento. La titolarità della proprietà non rileva purché sia garantita la realizzazione delle infrastrutture e delle attività previste dal progetto.



Agenzia per la Coesione Territoriale

QUESITO N. 183

Nel caso di sfruttamento dell'infrastruttura a fini non commerciali con intensità d'aiuto accordata nella misura del 100%, nell'eventualità in cui sopravvenute esigenze interne alla gestione dell'infrastruttura si dovesse verificare uno sfruttamento per scopi commerciali in misura superiore alle soglie concesse, il partenariato sarà chiamato a restituire in parte o del tutto il contributo concesso?

CHIARIMENTO N. 183

Il progetto, come ammesso a finanziamento, deve essere realizzato nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti dall'Invito e dalla documentazione allegata, potendosi in caso contrario configurarsi un inadempimento di cui all'Art. 19 dell'invito.

QUESITO N. 184

Nell'ambito del medesimo progetto possono essere previste infrastrutture che prevedano in parte lo sfruttamento economico ed in parte no? In caso di risposta positiva il contributo verrà concesso nell'intensità del 50% per quelle che prevedono sfruttamento economico e del 100% in quello che lo prevedono entro le soglie previste dal punto 5.3?

CHIARIMENTO N. 184

Qualora le attività economiche non superino il 20% della capacità annua complessiva dell'entità, cioè dell'organismo o dell'infrastruttura di ricerca in questione, il progetto può rientrare nella fattispecie del non aiuto di Stato e raggiungere l'intensità di finanziamento del 100%, fatto salvo il rispetto di tutte le condizioni previste dall'Invito e dai relativi allegati.

QUESITO N. 185

Cosa si intende nel dettaglio per "capacità annua complessiva dell'entità"? A quali parametri e requisiti far riferimento per un'appropriata stima?

CHIARIMENTO N. 185

L'espressione si riferisce alla capacità annua dell'organismo o dell'infrastruttura di ricerca di cui trattasi. È possibile procedere alla stima attraverso, ad esempio, l'analisi delle pertinenti voci di bilancio.

QUESITO N. 186

Le spese per arredi e mobilio relativi alle attività da svolgere nell'ambito dell'infrastruttura da riqualificare sono ammissibili nell'ambito della categoria B1 - macchinari, strumenti, attrezzature e degli impianti ad essi connessi?

CHIARIMENTO N. 186

Si.

QUESITO N. 187

Inoltre nell'ambito della categoria B2 - diritti di brevetto, licenze, know how o altre forme di proprietà intellettuale sono ammissibili spese di professionisti altamente qualificati che possano favorire il trasferimento di know how nell'ambito del progetto infrastrutturale (esempio: ingegneri, ingegneri dei materiali, ecc.) o altre specifiche categorie funzionali?

CHIARIMENTO N. 187

No.



Agenzia per la Coesione Territoriale

QUESITO N. 188

Considerando che il bando è finanziato dal Fondo complementare al PNRR è possibile comunque considerarlo un contributo comunitario?

CHIARIMENTO N. 188

No.

QUESITO N. 189

In riferimento al Soggetto attuatore, definito all'art. 4.1 come "soggetto individuato nell'ambito della Compagine di Progetto come stazione appaltante per la realizzazione delle opere", chiediamo un chiarimento sulle seguenti questioni:

- il soggetto proponente effettuerà i pagamenti direttamente alle strutture vincitrici delle gare d'appalto oppure il soggetto proponente trasferirà prima i soldi alla stazione appaltante che procederà successivamente ad effettuare i pagamenti?

CHIARIMENTO N. 189

Le modalità organizzative sono rimesse alla scelta discrezionale della compagine di progetto, fermo restando che ai sensi dell'articolo 4, comma 2 dell'Allegato 5 "Modello Convenzione per la concessione della sovvenzione" il Soggetto proponente ha la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei Partner nei confronti dell'Agenzia per la coesione territoriale e della Presidenza del Consiglio dei Ministri per tutte le operazioni, gli atti di qualsiasi natura dipendenti dalla suddetta convenzione, fino alla estinzione di ogni rapporto.

QUESITO N. 190

L'acquisto di attrezzature e strumentazioni è da ritenersi in carico al soggetto attuatore oppure ogni partner può procedere all'acquisto di queste ultime autonomamente risultando di conseguenza proprietario dell'attrezzatura acquistata?

CHIARIMENTO N. 190

Ai servizi e ai lavori necessari all'attuazione del progetto il Soggetto attuatore applica il d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici), nei casi previsti dall'articolo 1, comma 2 lettere a) e b), del medesimo Codice.

QUESITO N. 191

All'interno dell' "Invito rivolto ai Soggetti le cui idee progettuali sono state valutate idonee a partecipare alla seconda fase della selezione delle proposte progettuali da finanziare, con la relativa documentazione e modulistica" (allegato 3 del Decreto n.319/2021) vengono date le seguenti definizioni:

"Beneficiario: l'insieme dei soggetti che costituiscono la Compagine di progetto"

"Soggetto proponente: Organismo di ricerca che ha presentato l'Idea progettuale e presenta il Progetto su delega dei Partner secondo le forme dell'Allegato 2;"

Inoltre, all'art. 7 dell'Invito, viene indicato che i Partner, in caso di ammissione al finanziamento del progetto presentato, si impegnano "a formalizzare il partenariato attraverso un contratto di rete, ovvero di Associazione Temporanea di Scopo, ovvero di consorzio, ovvero un accordo di partenariato, nonché a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al Soggetto proponente, il quale stipulerà la convenzione per la concessione di finanziamento in nome e per conto proprio e degli altri Partner".

Chiediamo chiarimento sui seguenti dubbi:



Agenzia per la Coesione Territoriale

Le sopra citate definizioni sono da ritenersi valide anche per il Modello Convenzione per la concessione della sovvenzione, Allegato 5 dell'Invito?

CHIARIMENTO N. 191

Si, si confermano le definizioni riportate nell'allegato 3 Invito rivolto ai Soggetti le cui idee progettuali sono state valutate idonee a partecipare alla seconda fase della selezione delle proposte progettuali da finanziare, con la relativa documentazione e modulistica.

QUESITO N. 192

Poiché all'interno della suddetta Convenzione viene richiesto di indicare il Beneficiario sia nel primo paragrafo che all'Art.4, potete confermare che in entrambi è da inserire il nome del Soggetto Proponente?

CHIARIMENTO N. 192

L'allegato 5 -Modello Convenzione per la concessione della sovvenzione -non deve essere sottoscritto e trasmesso in questa fase. All'esito della procedura e in caso di ammissione a finanziamento la Convenzione sarà sottoscritta ai sensi dell'art. 7 dell'Invito dal Soggetto proponente cui è conferito dagli altri partner mandato collettivo speciale con rappresentanza.

QUESITO N. 193

Per quanto riguarda il budget della proposta chiediamo chiarimenti sulle seguenti questioni: la suddivisione del budget deve essere indicata in dettaglio? Se sì in quale dei documenti della domanda di ammissione al finanziamento da presentare (art. 10 dell'Invito)?

CHIARIMENTO N. 193

Il budget deve essere dettagliato in relazione al livello di progettazione richiesto, e riportato all'interno del progetto così come nella sezione dell'analisi costi-benefici.

QUESITO N. 194

L'erogazione del contributo verrà fatta, suddivisa come nell'art.9 della Convenzione, al solo soggetto proponente?

CHIARIMENTO N. 194

Si. il contributo verrà erogato al Soggetto proponente, in quanto come previsto nel punto 7.3 dell'Invito, in caso di ammissione a finanziamento i partner conferiscono mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto proponente, il quale stipulerà la convenzione per la concessione di finanziamento in nome e per conto proprio e degli altri Partner.

Nell'allegato 3 "dichiarazione di impegno" è previsto che "Al Soggetto proponente sarà attribuita la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei Partner nei confronti dell'Agenzia per la coesione territoriale e della Presidenza del Consiglio dei Ministri per tutte le operazioni, gli atti di qualsiasi natura dipendenti dalla suddetta convenzione, fino alla estinzione di ogni rapporto.

QUESITO N. 195

L'articolo 6.4 dell'Allegato 3 prevede che "Il Beneficiario dovrà avviare i lavori dopo la presentazione del progetto". Ciò vuol dire che il Beneficiario è tenuto ad avviare i lavori a prescindere dall'esito della valutazione della domanda di finanziamento?

CHIARIMENTO N. 195

L'articolo 6.4 dell'Allegato 3 prevede che "Il Beneficiario dovrà avviare i lavori dopo la presentazione del progetto" in quanto la disciplina in materia di aiuti di Stato preclude il finanziamento di progetti già avviati. Pertanto, il Beneficiario non è tenuto ad avviare i lavori a



Agenzia per la Coesione Territoriale

prescindere dall'esito della valutazione della domanda di finanziamento. Si veda inoltre il chiarimento numero 57.

QUESITO N. 196

Nell'allegato 4, Punto 1 Descrizione del contesto, la guida su analisi costi benefici (pp337) suggerisce di indicare alcuni dati del promotore (attività scientifica passata e presente, pubblicazioni, riconoscimenti, indirizzi di ricerca, ecc). Poiché nella partnership sono presenti anche altri Enti di Ricerca di rilievo (oltre al promotore) ci chiedevamo se fosse possibile inserire anche alcune informazioni (progetti, pubblicazioni, ecc) sugli Enti partner co-promotori dell'intervento proposto.

CHIARIMENTO N. 196

Fermo restando il rispetto di quanto indicato all'allegato n. 4 dell'Invito e al chiarimento n. 35, al punto di cui trattasi è possibile inserire tutte le informazioni ritenuti utili a descrivere il contesto in cui l'infrastruttura andrà ad inserirsi.

QUESITO N. 197

E' previsto come titolo di disponibilità il contratto di affitto ed in che termini; inoltre in capo a chi deve essere tale titolo?

CHIARIMENTO N. 197

Per "Disponibilità del sito" si intende la titolarità di una posizione giuridica soggettiva, fondata su un valido titolo ai sensi dell'ordinamento giuridico nazionale ed idonea a legittimare/abilitare il titolare all'utilizzo del bene ai fini della realizzazione dell'intervento ad oggetto della proposta progettuale.

QUESITO N. 198

E' contemplata la fattispecie in cui la compagine di progetto è insediata in uno stabilimento dove ciascuno dei partner ha una quota di disponibilità tramite affitto?

CHIARIMENTO N. 198

Si veda risposta a quesito precedente.

QUESITO N. 199

Il modello di domanda di candidatura prevede sia indicato il partner che assumerà la funzione di stazione appaltante per l'affidamento dei lavori previsti nel Progetto. Il partenariato del progetto in questione comprende, tra gli altri, un Ente Pubblico di Ricerca (il proponente) e un'amministrazione pubblica (Provincia, in qualità di partner). Gli interventi previsti riguardano (come previsto dall'avviso):

- opere infrastrutturali per la riqualificazione di edifici presenti nel sito e di proprietà della Provincia
- l'acquisizione di attrezzature e strumentazioni tecnico-scientifiche

Per quanto siano in corso le procedure per il trasferimento del titolo di proprietà dalla Provincia all'EPR, nella domanda di candidatura è possibile indicare:

- EPR: stazione appaltante acquisizione attrezzature
- Provincia: stazione appaltante per la ristrutturazione e riqualificazione degli edifici oggetto dell'intervento.



Agenzia per la Coesione Territoriale

CHIARIMENTO N. 199

La scheda progetto allegata al DM 15 luglio 2021 prevede che il soggetto attuatore è individuato nell'ambito del partenariato come stazione appaltante. Pertanto, all'interno della compagine dovrà essere individuato un solo Soggetto attuatore che svolgerà la funzione di stazione appaltante.

QUESITO N. 200

Bisogna riportare la lista degli investimenti e la tempistica con cui vengono fatti?

Poi bisogna riportare una sorta di piano finanziario ma con riferimento alla fine del periodo del finanziamento (giugno 2026) oppure per tutta la vita utile del progetto (20 anni)? Noi stiamo impostando su 20 anni, mostrando la capacità di auto sostenimento dell'iniziativa anche dopo giugno 2026. Confermate che è giusto in questo modo?

CHIARIMENTO N. 200

Esaustivi chiarimenti in merito sono contenuti nella guida ACB della Commissione europea indicata nell'Invito e disponibile al link indicato:

(https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf).

QUESITO N. 201

In relazione al Criterio di valutazione A.1.2 "Maturità progettuale", laddove il bene oggetto di intervento sia sottoposto a tutela da parte della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, nella misura in cui viene richiesto per l'attribuzione di punteggio la presentazione di "tutti i visti, nulla osta, pareri e approvazione da parte di Enti Terzi", anche considerando la difficoltà nel ricevere riscontri formali da parte del suddetto ente entro la scadenza dell'avviso, si chiede se sia possibile che costituisca oggetto di valutazione la sola richiesta presentata.

CHIARIMENTO N. 201

La sola presentazione della richiesta non è sufficiente.

QUESITO N. 202

In riferimento allo stesso quesito, laddove invece in un sito sia previsto un intervento di nuova costruzione, come definito dall'art. 3 comma 1 lettera e del DPR 380/2001, si chiede se sia necessario, ai fini dell'attribuzione di punteggio, che il progetto definitivo/esecutivo sia corredato anche del permesso di costruire.

CHIARIMENTO N. 202

Si.

QUESITO N. 203

In presenza del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica di cui all'Art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, e in presenza del Progetto Definitivo redatto in conformità con i dettami dell'Art. 24 del DPR 207/2010, ma NON corredato di visti, nulla osta, pareri e approvazione da parte di Enti terzi, è possibile ottenere un punteggio almeno pari ad 1 nel criterio di valutazione A.1.2?"

CHIARIMENTO N. 203

Affinché si possano attribuire i 3 punti previsti nel Criterio di valutazione A.1.2 "Maturità progettuale" per il Progetto Definitivo sarà necessario che la proposta progettuale sia conforme con i dettami dell'art. 24 del DPR 207/2010 ed inoltre lo stesso dovrà essere corredato di tutti i visti, nulla osta, pareri e approvazione da parte di Enti Terzi in corso di validità.



Agenzia per la Coesione Territoriale

QUESITO N. 204

Per quanto riguarda il budget di progetto, sulle lettere di delega nonché sugli altri documenti, è possibile indicare un budget totale di progetto differente rispetto a quanto già scritto nella fase di espressione d'interesse? In tal caso, è possibile ritoccare l'ammontare in aumento e/o in diminuzione? Entro una certa percentuale?

CHIARIMENTO N. 204

Il budget di progetto può essere modificato rispetto alla prima fase in cui non era richiesta una progettazione di dettaglio entro le soglie imposte dall'Avviso.

QUESITO N. 205

Ai fini dell'attribuzione dei 4 punti previsti dalla prima parte del sotto criterio A1.1 (Disponibilità del sito ove realizzare l'iniziativa) è sufficiente una Visura Catastale dalla quale risulti che la proprietà degli immobili sia riconducibile al soggetto indicato in proposta? ovvero alla Magnaghi Aeronautica nel caso della proposta NEAPOLIS?

CHIARIMENTO N. 205

Per "Disponibilità del sito" si intende la titolarità, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione, di una posizione giuridica soggettiva, fondata su un valido titolo ai sensi dell'ordinamento giuridico nazionale ed idonea a legittimare/abilitare il titolare all'utilizzo del bene ai fini della realizzazione dell'intervento ad oggetto della proposta progettuale. Tanto premesso, l'eventuale attribuzione del punteggio di cui al criterio di valutazione A.1.1 sarà disposta sulla base di quanto dichiarato dai proponenti in sede di presentazione delle domande ed in considerazione dei requisiti e delle condizioni stabiliti dall'Invito e dalla normativa applicabile ivi richiamata.

QUESITO N. 206

Premesso che l'art. 4 "Definizioni" dell'Avviso relativo alla Fase 2 prevede che la Compagine di progetto sia il partenariato che presenta il Progetto, composto dai soggetti ammissibili;

il Soggetto proponente sia un Organismo di ricerca che ha presentato l'Idea progettuale e presenta il Progetto su delega dei Partner secondo le forme dell'Allegato 2;

il Partner sia ogni soggetto che coopera con il Soggetto proponente nell'ambito del Progetto;

Il Soggetto attuatore sia il soggetto individuato nell'ambito della Compagine di Progetto come stazione appaltante per la realizzazione delle opere,

nell'ambito di una proposta progettuale, il Soggetto proponente è un Organismo di Ricerca privato, mentre la Compagine di Progetto è costituita da 2 Università Pubbliche, da un'impresa privata, da una Fondazione e da una Associazione, tutti Partner ammissibili come da norme del bando.

L'art. 7.3 del bando medesimo dispone che: "Nell'ambito della Compagine di progetto deve essere individuato il soggetto attuatore che dovrà svolgere la funzione di stazione appaltante per la realizzazione delle opere, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie in materia di appalti pubblici, ivi compreso l'art. 52 del D.l. n. 77/2021 conv. dalla L. n.108/2021"

Posto che numerose FAQ emanate sia nel corso della Fase 1 che nel corso della Fase 2 chiariscono che l'organizzazione e la strutturazione giuridica della Compagine di progetto è lasciata alla libera decisione dei Partner, la nostra Compagine di progetto intende adottare il modello dell'Associazione Temporanea di Scopo, nell'ambito della quale ciascun Partner sarà responsabile dell'attuazione di una parte dell'investimento complessivo.

Nello specifico, l'impresa privata, che è proprietaria del terreno su cui sorgerà l'Ecosistema dell'Innovazione, procederà ad appaltare ad una o più aziende i lavori edili di costruzione delle



Agenzia per la Coesione Territoriale

strutture, la realizzazione degli impianti generali (elettrico, antiincendio, fognario, ecc.), l'acquisto degli arredi generici mentre le 2 Università pubbliche, la Fondazione e l'Organismo di Ricerca privato - Capofila provvederanno, ciascuno per proprio conto, ad acquistare le strumentazioni dei singoli laboratori. Un contratto di comodato d'uso gratuito delle opere edili realizzate dall'impresa privata e delle strumentazioni acquistate dalle Università, dalla Fondazione e dal Capofila consentirà l'integrazione dell'investimento in un unico Ecosistema.

Alla luce di tutto ciò, si richiede di chiarire:

Possono esservi, nell'ambito di un'unica Compagine di progetto, più soggetti attuatori secondo il modello sopra descritto?

CHIARIMENTO N. 206

No, la scheda progetto allegata al DM 15 luglio 2021 prevede che il soggetto attuatore è individuato nell'ambito del partenariato come stazione appaltante. Pertanto, all'interno della compagine dovrà essere individuato un solo soggetto attuatore che svolgerà la funzione di stazione appaltante.

QUESITO N. 207

In caso affermativo, è da ritenersi che ciascuno dei Partner così come individuati avvii le procedure di realizzazione della propria parte di investimento nel rispetto delle procedure giuridiche conformi alla propria natura pubblica o privata e cioè l'impresa che realizzerà le opere edili non potrà utilizzare le norme sull'appalto pubblico, ma utilizzerà l'individuazione diretta delle imprese appaltatrici, mentre le 2 università pubbliche attiveranno le loro procedure pubblicitiche per l'acquisto delle strumentazioni?

CHIARIMENTO N. 207

All'interno della compagine dovrà essere individuato un solo Soggetto attuatore, che può essere un ente pubblico o privato, e che svolgerà la funzione di stazione appaltante e ai servizi e ai lavori necessari all'attuazione del progetto si applica il d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici), nei casi previsti dall'articolo 1, comma 2 lettere a) e b), del medesimo Codice.

QUESITO N. 208

Con riferimento a quanto previsto al punto 5.2 dell'art. 5 dell'Invito a presentare il Progetto in ordine all'oggetto del finanziamento e, comunque, con riferimento altresì all'art. 9 del medesimo Invito in tema di spese ammissibili, si chiede di confermare che rientra tra l'oggetto del finanziamento e, comunque, che rappresenta una spesa ammissibile, il prezzo di acquisto di tutto o parte dell'immobile oggetto dell'intervento di riqualificazione e rifunzionalizzazione progettuale, anche se compravenduto da uno dei Partners componenti la Compagine di progetto al Soggetto proponente, entro il 30 giugno 2026 a seguito dell'intervento di riqualificazione infrastrutturale dell'immobile stesso.

CHIARIMENTO N. 208

Il costo di acquisto del bene rientra tra le spese ammissibili nel caso in cui l'acquisto avvenga da un soggetto esterno al partenariato di progetto.

QUESITO N. 209

Con riferimento a quanto previsto al punto 5.2 dell'art. 5 dell'Invito a presentare il Progetto in ordine all'oggetto del finanziamento e, comunque, con riferimento altresì all'art. 9 del medesimo Invito in tema di spese ammissibili, si chiede di confermare che rientrano tra l'oggetto del finanziamento e, comunque, che rappresentano spese ammissibili i canoni di locazione di tutto o parte dell'immobile oggetto dell'intervento di riqualificazione e rifunzionalizzazione progettuale,



Agenzia per la Coesione Territoriale

anche se concesso in locazione da uno dei partner componenti la Compagine di progetto al Soggetto proponente, per tutta la durata del contratto di locazione, quindi anche successivamente al 30 giugno 2026.

CHIARIMENTO N. 209

Si rinvia al chiarimento precedente.

QUESITO N. 210

Con riferimento alle spese ammissibili di cui al paragrafo 9 dell'Invito a presentare il Progetto, si chiede conferma che rientrano tra le stesse tutti i costi, in tutto o in parte ed in tale ultimo caso con quali limiti, tra quelli annoverati nei Quadri Economici di cui all'art. 16 del D.P.R. 207/2010, ivi compresi quindi i costi, anche eventualmente già sostenuti, relativi a:

progettazione delle opere,

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,

eventuale conferenza di servizi,

direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,

assistenza per le attività tecnico-amministrative-contabili-legali inerenti la fase della procedura di affidamento e la fase di realizzazione dell'intervento;

supporto al responsabile del procedimento, anche nella fase di verifica e validazione, ivi inclusi gli eventuali costi per l'affidamento del servizio di program e project management per l'attuazione dell'intervento finanziato;

inerenti i compensi e/o rimborsi spesa per le commissioni giudicatrici e di collaudo.

CHIARIMENTO N. 210

Si confermano le categorie di spesa indicate all'art. 16 del DPR 207/2010 purchè si riferiscano a spese sostenute dopo la data di pubblicazione della graduatoria che ha dichiarato idoneo il progetto. Inoltre le spese dovranno essere coerenti con la Circolare MEF del 18 gennaio 2022.

QUESITO N. 211

Con riferimento a quanto previsto al punto 5.2 dell'art. 5 dell'Invito a presentare il Progetto in ordine all'oggetto del finanziamento e, comunque, con riferimento altresì all'art. 9 del medesimo Invito in tema di spese ammissibili, si chiede di confermare che rientra tra l'oggetto del finanziamento e, comunque, che rappresenta una spesa ammissibile il riconoscimento del premio di accelerazione di cui all'art. 50, comma 4, del decreto legge n. 77/2021, come convertito in legge n. 108/2021, relativamente ai lavori di riqualificazione dell'immobile oggetto del Progetto.

CHIARIMENTO N. 211

Sì, nei modi e nelle forme previsti dal Codice dei Contratti Pubblici (DL 50 del 2016) e dalla Legge 108 del 2021.

QUESITO N. 212

Con riferimento al finanziamento dei Progetti selezionati, si chiede di confermare che il contributo concedibile è interamente ed esclusivamente a fondo perduto.

CHIARIMENTO N. 212

Si.

QUESITO N. 213

Con riferimento al cronoprogramma di cui al paragrafo 5.4 dell'Invito a presentare il Progetto, il cui rispetto è espressamente previsto "a pena di revoca del finanziamento del Progetto", si chiede di



Agenzia per la Coesione Territoriale

confermare che il termine del 31 dicembre 2022 previsto per l'avvio dei lavori deve ritenersi soddisfatto anche in caso di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016.

CHIARIMENTO N. 213

Si, ferma restando la sussistenza dei presupposti di legge previsti dall'art. 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016.

QUESITO N. 214

Con riferimento al cronoprogramma di cui al paragrafo 5.4 dell'Invito a presentare il Progetto, il cui rispetto è espressamente previsto "a pena di revoca del finanziamento del Progetto", si chiede di confermare che l'eventuale ritardo rispetto al termine del 30 settembre 2022 previsto per l'aggiudicazione della procedura di affidamento dei lavori possa essere sanato, senza compromissione e quindi revoca del finanziamento, qualora si realizzi comunque l'avvio dei lavori entro la data fissata al 31 dicembre 2022.

CHIARIMENTO N. 214

Nel rinviare all'articolo 11 dell'allegato 5 Modello Convenzione per la concessione della sovvenzione e all'art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, si segnala che le tempistiche indicate nel cronoprogramma devono essere rispettate.

QUESITO N. 215

Con riferimento al cronoprogramma di cui al paragrafo 5.4 dell'Invito a presentare il Progetto, il cui rispetto è espressamente previsto "a pena di revoca del finanziamento del Progetto", si chiede di confermare che il termine del 30 giugno 2026 previsto per il "termine dei lavori" deve intendersi la data del Verbale di Fine Lavori sottoscritto dall'esecutore e dalla direzione lavori, documento prodromico alla successiva fase del collaudo tecnico-amministrativo ed alla conseguente fase di chiusura amministrativa e contabile del contratto di appalto di lavori.

CHIARIMENTO N. 215

Il termine di fine dei lavori è attestato con certificato di ultimazione dei lavori del direttore dei lavori.

QUESITO N. 216

Qualora il Progetto presentato dal Soggetto Proponente ed ammesso al finanziamento individuati, nell'ambito del partenariato, un Partner con funzione di Stazione Appaltante per la realizzazione dei lavori e, comunque, degli interventi oggetto del Progetto, si chiede di precisare se le erogazioni del finanziamento ("Erogazioni a titolo di anticipo", "Erogazioni successive" e "Saldo finale" di cui all'art. 9.2 del Modello di Convenzione per la Concessione di Sovvenzione) vengono effettuate direttamente alla Stazione Appaltante – come individuata nel Progetto – ovvero se le stesse vengono effettuate in favore del Soggetto Proponente per poi essere trasferite da questi alla Stazione Appaltante (Partner) per il riconoscimento dei corrispettivi dell'appaltatore dei lavori e/o degli interventi.

CHIARIMENTO N. 216

Le risorse saranno erogate al soggetto proponente a cui sarà attribuita dai Partner la rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti dell'Agenzia per la coesione territoriale e della Presidenza del Consiglio dei Ministri per tutte le operazioni, gli atti di qualsiasi natura dipendenti dalla suddetta convenzione, fino alla estinzione di ogni rapporto. Il Soggetto proponente stipulerà la convenzione per la concessione di finanziamento in nome e per conto proprio e degli altri Partner.



Agenzia per la Coesione Territoriale

QUESITO N. 217

Con riferimento alla procedura per l'affidamento della realizzazione dei lavori di riqualificazione oggetto del Progetto:

in considerazione della proroga del termine di presentazione degli stessi al 25 marzo 2022; considerati altresì i tempi necessari per la valutazione ed ammissione dei Progetti e la sottoscrizione della Convenzione di finanziamento;

visto il termine di aggiudicazione previsto nel cronoprogramma di cui al paragrafo 5.4 dell'Invito a presentare il Progetto, il 30 settembre 2022; si ritiene che non sussistano i tempi minimi necessari per lo svolgimento di una procedura di affidamento indetta a seguito del Decreto di assegnazione del contributo, anche se mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, a norma dell'art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 77/2021, che comunque comporta l'invito a 5 (cinque) operatori preventivamente "selezionati" e, quindi, la valutazione di cinque offerte. Ciò premesso, si chiede se l'Agenzia ritiene legittimo, possibile e, comunque, ammissibile ai fini del finanziamento, procedere alla indizione della predetta procedura anche prima del Decreto di assegnazione del contributo.

CHIARIMENTO N. 217

La scelta ad avviare le procedure di gara in assenza del decreto di assegnazione del contributo è rimessa alle valutazioni discrezionali del soggetto proponente, tenuto conto che, nelle more di emanazione del decreto di assegnazione del contributo, l'importo dell'appalto dovrà essere impegnato sul bilancio del soggetto che avvia la procedura.

QUESITO N. 218

In caso di presentazione di un Progetto articolato e complesso che ai fini della rifunionalizzazione di un immobile e la creazione dell'ecosistema d'innovazione, preveda due distinti macro-interventi da realizzare mediante l'indizione di procedure ad evidenza pubblica rivolte ad operatori economici e segnatamente:

lavori di ristrutturazione e riqualificazione dell'immobile;

forniture e posa in opera di nuovi strumenti, attrezzature ed impianti; si chiede di confermare che all'interno della Compagine di Progetto possano assumere il ruolo di Stazione Appaltante, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e D.L. n. 77/2021, più componenti della Compagine stessa: a titolo esemplificativo, può verificarsi che il ruolo di Stazione Appaltante degli interventi di cui al precedente punto i) sia svolto da un Partner del Progetto, mentre il ruolo di Stazione Appaltante degli interventi di cui al precedente punto ii) sia svolto dal Soggetto proponente.

CHIARIMENTO N. 218

La scheda progetto allegata al DM 15 luglio 2021 prevede che il soggetto attuatore è individuato nell'ambito del partenariato come stazione appaltante. Pertanto, all'interno della compagine di progetto deve essere individuato un unico soggetto attuatore.

QUESITO N. 219

Con riferimento a quanto previsto al punto 5.2 dell'art. 5 dell'Invito a presentare il Progetto in ordine all'oggetto del finanziamento e, comunque, con riferimento altresì all'art. 9 del medesimo Invito in tema di spese ammissibili, si chiede di confermare che – nell'ambito di un Progetto che prevede, ai fini della creazione di un polo di innovazione e ricerca, il trasferimento dell'immobile riqualificato al Soggetto Proponente da parte di un Partner della Compagine di Progetto – rientra tra l'oggetto del finanziamento e, comunque, che rappresenta una spesa ammissibile, il costo dei lavori di riqualificazione dell'immobile oggetto dell'intervento, nonché dei servizi tecnici correlati



Agenzia per la Coesione Territoriale

(progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, ecc.), che vengono preventivamente sostenuti dal Partner cedente l'immobile o che siano stati già sostenuti dal Partner stesso (es.: costi della progettazione definitiva), costi tutti che poi verranno considerati nel prezzo di cessione dell'immobile a carico del Soggetto Proponente.

CHIARIMENTO N. 219

Nel rinviare alle categorie delle spese ammissibili definite all'art. 9 dell'Invito, si segnala che ai sensi dell'articolo 6.4 del medesimo Invito il Beneficiario dovrà avviare i lavori dopo la presentazione del progetto.

QUESITO N. 220

Con riferimento a quanto previsto nell'Invito a presentare il Progetto in tema di spese ammissibili (punto 5.2) e nella Tabella in Appendice con i criteri di valutazione dei Progetti, segnatamente il criterio A.1.2 "Maturità Progettuale" (approvazione progettazione definitiva e approvazione progettazione esecutiva), si chiede di confermare che sono ritenute ammissibili le spese già sostenute anche solo da un Partner della Compagine di Progetto prima della indizione del Bando e/o da sostenere in ragione di impegni giuridici assunti prima della indizione del Bando, spese inerenti i servizi di progettazione e/o comunque di supporto tecnico, tutte direttamente strumentali, attinenti e connesse alla riqualificazione dell'immobile oggetto del Progetto.

CHIARIMENTO N. 220

Le spese già sostenute prima della pubblicazione dell'Avviso non sono ritenute ammissibili.

QUESITO N. 221

Posto che l'allegato 4 relativo all'analisi costi e benefici richiede un numero massimo di 20 pagine, si richiede se fosse possibile prevedere delle tabelle in appendice: ad esempio le tabelle della sostenibilità finanziaria e redditività sociale possono essere inserite come appendice dell'Allegato 4 o devono invece rientrare nelle 20 pagine?

CHIARIMENTO N. 221

Fermo restando il rispetto di quanto indicato all'allegato n. 4 dell'Invito e al chiarimento n. 35, al punto di cui trattasi è possibile inserire tutte le informazioni ritenuti utili a descrivere il contesto in cui l'infrastruttura andrà ad inserirsi.

QUESITO N. 222

Poiché è possibile che l'Agenzia si determini ad una ammissione parziale al finanziamento del Progetto presentato, si chiede di confermare che, in sede di svolgimento della procedura negoziata, come peraltro previsto al paragrafo 10.2 dell'Invito a presentare il Progetto, sia possibile "rettificare in diminuzione, evidenziandone le specifiche motivazioni, il costo complessivo del Progetto", laddove ad esempio il Progetto stesso non sia caratterizzato dalla modularità realizzativa o, comunque, qualora le spese ammissibili non siano facilmente frazionabili.

CHIARIMENTO N. 222

E' possibile rettificare in diminuzione il costo complessivo del Progetto evidenziandone le specifiche motivazioni.

QUESITO N. 223

In caso di assegnazione del contributo a valere sul Piano nazionale per gli investimenti complementari, ove rientra l'iniziativa in esame, il Partner della Compagine di Progetto, stazione appaltante ed esecutore del Progetto, può avvalersi delle flessibilità che le disposizioni dettate per il



Agenzia per la Coesione Territoriale

PNRR consentono in ambito di assunzioni di personale destinato al Progetto? In caso di risposta positiva, si chiede di confermare che i costi di dette assunzioni non rientrano nel computo dei costi di cui ai vincoli del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica).

CHIARIMENTO N. 223

Per i costi di assunzione del personale si rinvia alla normativa di riferimento.

QUESITO N. 224

Il Bando prevede l'acquisto dell'immobile oggetto dell'intervento. Con la presente, siamo a chiedere se risulta possibile l'acquisto dell'intera porzione immobiliare oggetto dell'intervento di riqualificazione, oltre ad una parte residuale, non oggetto di ristrutturazione che potrebbe avvenire in un secondo momento. Se ciò fosse possibile, come verrebbe valutato l'acquisto della parte non ristrutturata in termini di punteggio?

CHIARIMENTO N. 224

L'acquisto non può riguardare porzioni di beni non oggetto di riqualificazione secondo l'Avviso.

QUESITO N. 225

Nel caso in cui la riqualificazione delle opere infrastrutturali fosse già in parte finanziata con altri strumenti, è possibile ammettere tale importo come co-finanziamento, chiedendo dunque un importo complessivo minore rispetto all'idea progettuale presentata nella fase 1?

CHIARIMENTO N. 225

Sì, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dall'Avviso e in particolare dall'art. 17.

QUESITO N. 226

Possibilità di cambiare - fermo restando il soggetto capofila - il responsabile per l'attuazione del progetto

"Nella fase 2 è possibile modificare il Responsabile per l'attuazione del progetto rispetto a quanto indicato nell'idea progettuale, fermo restando che venga individuato tra i referenti del progetto per uno degli altri partner diverso dal capofila?"

CHIARIMENTO N. 226

Sì, il Soggetto proponente può indicare un Responsabile diverso da quello indicato nella fase 1.

QUESITO N. 227

Atteso che le spese per le consulenze rientrano fra le spese ammissibili (cfr FAQ n. 39), si chiede di voler conoscere la decorrenza circa l'ammissibilità di tali spese, come rappresentato nella FAQ n. 155.

CHIARIMENTO N. 227

Le spese per consulenze direttamente collegate alla progettazione sono da ritenersi ammissibili a decorrere dalla data in cui il progetto è stato definito idoneo ad esito della prima fase di valutazione.

QUESITO N. 228

L'attività economica, se presente, dovrà assorbire esattamente gli stessi fattori di produzione (quali materiali, attrezzature, manodopera e capitale fisso) delle attività non economiche e la capacità destinata ogni anno a tali attività economiche non dovrà superare il 20% della pertinente capacità annua complessiva dell'entità"



Agenzia per la Coesione Territoriale

In riferimento a quanto sopra, siamo a chiedere una più chiara esplicitazione di tale condizione, in particolare per quanto attiene al pari assorbimento dei costi di produzione tra attività economiche e non economiche (tale locuzione intende forse riferirsi alla circostanza che la gestione dell'Ecosistema non deve produrre utili?), ed al concetto di "capacità annua complessiva dell'entità".

CHIARIMENTO N. 228

Il punto 207 e la nota 305 della "Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C/2016/2946)" chiariscono che "se in caso di uso misto, l'infrastruttura è usata quasi esclusivamente per un'attività non economica, la Commissione ritiene che il suo finanziamento possa interamente esulare dalle norme in materia di aiuti di Stato, a condizione che l'uso economico rimanga puramente accessorio, ossia che si tratti di un'attività direttamente connessa all'utilizzo dell'infrastruttura o per esso necessaria o intrinsecamente legata al suo uso principale non economico. Questa condizione si può ritenere soddisfatta se le attività economiche in questione necessitano degli stessi fattori produttivi (quali materiali, attrezzature, manodopera e capitale fisso) delle attività principali non economiche. Le attività economiche accessorie devono avere consistenza limitata rispetto alla capacità dell'infrastruttura". Rispetto a tale principio la Commissione chiarisce che "A questo proposito, l'uso economico dell'infrastruttura può essere considerato accessorio quando la capacità assegnata ogni anno a tale attività non supera il 20 per cento della capacità annua complessiva dell'infrastruttura". "Esempi di attività economiche accessorie possono comprendere il caso in cui un'organizzazione di ricerca occasionalmente affitti le sue attrezzature e i suoi laboratori a partner industriali". Quanto rappresentato non è riferibile alla eventuale produzione di utili derivanti dalla gestione dell'Ecosistema, quanto piuttosto alla capacità annua dell'infrastruttura rispetto alle finalità del suo utilizzo misto "economico/non economico" in relazione ai medesimi fattori della produzione. Trattasi evidentemente di elementi desumibili dal piano economico- finanziario del progetto candidato.

QUESITO N. 229

Si chiede, altresì, di voler indicare in quale fattispecie specifica di aiuti di stato tra quelli espressamente previsti dal Reg. UE n. 651/2014 (GBER), andrebbero a ricadere i programmi di investimento che non risultassero in linea con i requisiti di cui al punto 5.3 della lettera d'invito (forse i Poli per l'innovazione di cui all'art. 27 del GBER?).

CHIARIMENTO N. 229

Nel caso in cui il finanziamento dell'attività configuri profili di aiuti di Stato, troverò applicazione il Reg. (UE) n. 651/2014 e in particolare il relativo art. 26.

QUESITO N. 230

Con specifico riferimento alla griglia dei criteri di valutazione della proposte progettuali di cui all'Appendice alla lettera d'invito e più in particolare al criterio A.1.1 "Disponibilità sito", si chiede di esplicitare a quali fattispecie giuridiche corrisponde esattamente il concetto di "Disponibilità" cui si fa riferimento. In proposito, si chiede se un contratto preliminare di compravendita sottoposto a clausola risolutiva espressa in cui si subordini l'acquisto dell'immobile all'esito della procedura di selezione indetta da codesta Amministrazione può considerarsi titolo sufficiente a dimostrare la disponibilità del sito.



Agenzia per la Coesione Territoriale

CHIARIMENTO N. 230

Per "Disponibilità del sito" si intende la titolarità, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione, di una posizione giuridica soggettiva, fondata su un valido titolo ai sensi dell'ordinamento giuridico nazionale ed idonea a legittimare/abilitare il titolare all'utilizzo del bene ai fini della realizzazione dell'intervento ad oggetto della proposta progettuale.

QUESITO N. 231

Il responsabile legale del soggetto proponente può essere indicato come responsabile del progetto? Nel nostro caso trattasi di ricercatore universitario operante nel settore delle attività scientifiche previste.

CHIARIMENTO N. 231

Sì.

QUESITO N. 232

Nel nostro progetto l'immobile da recuperare ospiterà laboratori di ricerca. I dati che saranno acquisiti in loco verranno poi trasmessi per la loro elaborazione al centro di ricerca sito in un'altra struttura/altro luogo. Domanda: si possono far rientrare tra i costi ammissibili anche quelli relativi all'adeguamento delle attrezzature del centro di ricerca sito in un'altra struttura/altro luogo?

CHIARIMENTO N. 232

No.

QUESITO N. 233

Dalle FAQ già elaborate e disponibili, si è inteso che qualora la stazione appaltante all'interno della compagine progettuale sia un Ente Privato, il regime di appalto può essere quello privatistico. Confermare se così e inoltre chiarire se, qualora lo stesso Ente Privato fosse già dotato di cataloghi e contratti già in essere per l'acquisto di forniture beni (strumentazioni, apparecchiature, macchinari, tecnologie, ict), gli stessi siano utilizzabili ai fini della realizzazione dello scopo del lavoro e quindi il rimborso di dette forniture di beni è garantito dal bando.

Qualora la stazione appaltante all'interno della compagine progettuale sia un Ente Privato, chiediamo di chiarire se il regime di appalto per le opere civili e infrastrutturali possa essere di natura privatistica al posto che pubblicistica, dando così modo all'Ente di poter utilizzare i propri fornitori già qualificati.

CHIARIMENTO N. 233

Il chiarimento n. 118 si riferisce anche ai soggetti privati.

QUESITO N. 234

Con riferimento all' Avviso per la manifestazione di interesse per la candidatura di idee progettuali da ammettere ad una procedura negoziale finalizzata al finanziamento di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno-Fase 2, si richiede il seguente chiarimento.

Nel momento in cui occorre acquistare uno strumento/attrezzatura con collegata licenza occorrerà richiedere una fornitura. Come dovranno essere selezionati i fornitori? Esistono dei limiti di spesa nella fornitura? Si può scegliere il fornitore già in fase di proposta o occorre effettuare un bando di gara a seguito dell'assegnazione delle risorse?



Agenzia per la Coesione Territoriale

CHIARIMENTO N. 234

Per le modalità di affidamento si rinvia all'articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici) ove applicabile.

QUESITO N. 235

Il soggetto attuatore può o deve essere lo stesso soggetto proponente?

CHIARIMENTO N. 235

Si rinvia al Chiarimento n. 91.

QUESITO N. 236

Nella compagine di progetto uno dei partner è un Comune. Il Comune può essere individuato come soggetto attuatore?

CHIARIMENTO N. 236

Sì.

QUESITO N. 237

Un nuovo partner scientifico (centro di ricerca) non è in possesso di forma digitale, la documentazione può essere firmata digitalmente da un rappresentante scientifico nella persona di un docente universitario?

CHIARIMENTO N. 237

La documentazione deve essere firmata digitalmente dal rappresentante legale del partner scientifico o da un soggetto munito di idonea procura che in tal caso dovrà trasmetterla all'Agenzia in allegato alla documentazione di progetto.

QUESITO N. 238

Nel caso di proposte in cui si preveda uno sfruttamento ai fini non commerciali dell'infrastruttura, non configurando profili di aiuto di Stato, le attrezzature possono essere acquisite da un partner diverso da quello che riveste il ruolo di stazione appaltante? Se no, può essere trasferito successivamente all'acquisto al partner che lo ha richiesto o resta di proprietà della stazione appaltante?

CHIARIMENTO N. 238

Si rinvia al chiarimento n. 65.

QUESITO N. 239

Inoltre una strumentazione ad uso esclusivo delle attività svolte nel sito da riqualificare può fisicamente essere ospitata presso un'altra struttura di proprietà dei partner?

CHIARIMENTO N. 239

No.

QUESITO N. 240

I costi per la progettazione definitiva ed esecutiva richiesta dall'avviso, inclusivi dei costi per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, sostenuti prima della presentazione del progetto di Fase 2 risultano ammissibili al finanziamento?

CHIARIMENTO N. 240

Si rinvia al chiarimento n. 111.



Agenzia per la Coesione Territoriale

QUESITO N. 241

In collegamento al Chiarimento n.58, si richiede di chiarire se sono ammissibili i costi di progettazione di impianti e attrezzature sostenuti dal personale proprio del Proponente e/o dei Partner.

CHIARIMENTO N. 241

Si rinvia al chiarimento n. 111.

QUESITO N. 242

Si necessita di un chiarimento relativamente alle modalità di sottoscrizione dell'atto di delega per ogni singolo partner e per l'allegato 3 dichiarazione di impegno.

Da quel che si evince dagli allegati comprendiamo che l'atto di delega debba essere firmato singolarmente e digitalmente dai partner di progetto.

La dichiarazione di impegno invece può essere sottoscritta da tutti i partner solo con firma autografa?

CHIARIMENTO N. 242

Si rinvia al chiarimento 67.

QUESITO N. 243

Il bando in oggetto indica come ammissibili i costi relativi alla progettazione. Ci si riferisce a tutti e tre i livelli di progettazione (fattibilità tecnico economica/definitivo/esecutivo)?

CHIARIMENTO N. 243

Sì.

QUESITO N. 244

Poiché tali spese sono necessarie e propedeutiche alla presentazione stessa della candidatura, a partire da quale data esse possono essere ammissibili e rendicontate?

CHIARIMENTO N. 244

Si rinvia al chiarimento n.129.

QUESITO N. 245

Qualora il Soggetto proponente sia l'unico a sostenere l'investimento si chiede conferma della validità dell'ipotesi che il contributo concesso venga riconosciuto in maniera esclusiva al suddetto Soggetto proponente nonostante sia esplicitato nel progetto un ruolo dei partner in attività connesse all'infrastruttura di ricerca.

Nell'ipotesi in cui il soggetto proponente sia l'unico a sostenere le spese di cui fa richiesta di contributo si chiede conferma che:

- il suddetto contributo venga riconosciuto ed erogato unicamente al suddetto soggetto proponente,
- eventuali contributi per costi connessi alle attività svolte dai partner di progetto all'interno dell'infrastruttura (sia in fase progettuale che in fase di realizzazione) vengano a questi riconosciuti ed erogati dal soggetto proponente sulla base degli accordi eventualmente formalizzati tra le parti.

CHIARIMENTO N. 245

Si rinvia ai Chiarimenti n. 85 e n. 196.



Agenzia per la Coesione Territoriale

QUESITO N. 246

Riguardo all' Avviso D.Dg. n. 204/2021 dell' Agenzia per la Coesione Territoriale e all'elenco delle idee progettuali valutate idonee, approvato con D.Dg. n. 319/2021 (rettificato con Decreto n. 21/202), si chiedono chiarimenti in relazione alla possibilità di sottoscrivere gli allegati alla domanda da parte di soggetti delegati dal Rappresentante legale.

In particolare, nel caso del nostro Ente, EPR vigilato dal MiPAAF, il rappresentante legale ha conferito procura ai Direttori dei Centri di Ricerca (procura allegata).

Si chiede se i Direttori dei Centri, procuratori del Rappresentante legale, possano sottoscrivere in forza di suddetta procura tutti gli allegati alla domanda e in caso affermativo se debba essere allegata la procura in formato pdf e copia conforme del Decreto di nomina del Direttore di Centro che sottoscrive o se può essere sufficiente allegare copia pdf della procura e del Decreto di nomina del Direttore di Centro che sottoscrive.

CHIARIMENTO N. 246

Possono sottoscrivere gli allegati all'invito i legali rappresentanti o i soggetti muniti di idonea procura redatta ai sensi della normativa vigente e che dovrà essere trasmessa all' Agenzia in copia conforme all'originale.

QUESITO N. 247

Nel caso di finanziamento, ciascun Partner Pubblico sarà il beneficiario delle attrezzature previste nel progetto, necessarie a svolgere le attività di ricerca di propria competenza, oppure le attrezzature saranno nella disponibilità esclusiva del soggetto Capofila?

CHIARIMENTO N. 247

L'organizzazione delle attività successive al completamento delle opere infrastrutturali è lasciata all'autonoma scelta della compagine di progetto.

QUESITO N. 248

Il Partner che svolge la funzione di Stazione Appaltante, ha facoltà, di prevedere nel capitolato d'appalto, la divisione in lotti delle attrezzature da acquistare secondo le previsioni di progetto, considerate le differenti caratteristiche definite in base alle diverse attività che ogni partner dovrà svolgere?

CHIARIMENTO N. 248

Sì.

QUESITO N. 249

Il Comune di Quartu Sant'Elena figura quale partner nel progetto FARM, presentato dall'Università degli Studi di Cagliari e risultato idoneo alla procedura negoziale relativa alla scheda "Ecosistemi per l'innovazione al sud in contesti urbani marginalizzati".

Come attestato dall'art. 16 dell'allegato 3 dell'Invito, rivolto alle idee progettuali idonee, "Il Direttore Generale dell' Agenzia per la Coesione Territoriale, dispone con proprio decreto, munito di CUP, l'assegnazione del contributo ai beneficiari selezionati".

Avremmo necessità di sapere cortesemente se per la presentazione della documentazione relativa alla Fase II, il soggetto Proponente e i Partners debbano richiedere un CUP provvisorio ognuno per quanto di propria competenza.

CHIARIMENTO N. 249

L'attribuzione del CUP è successiva alla selezione dei progetti ai fini dell'assegnazione del contributo.



Agenzia per la Coesione Territoriale

QUESITO N. 250

Con la presente si richiede un chiarimento in merito all'Allegato 3 "Invito, rivolto ai soli Soggetti Proponenti delle idee progettuali presenti nella lista approvata con decreto del Direttore generale dell'Agenzia per la coesione territoriale, alla presentazione di progetti da ammettere a finanziamento a valere sulle risorse dell'articolo 1, comma 2, lett. A), n.4 del d.l. 6 maggio 2021, n.59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n.101, in seguito a procedura negoziale".

Nella fattispecie il Soggetto Proponente, unitamente alla Compagine di progetto, intende realizzare un "Ecosistema dell'Innovazione" attraverso la riqualificazione di un area di proprietà di uno dei partner del progetto.

L'intervento prevede di riqualificare un totale di 3 edifici, 2 dei quali in disuso, presenti nell'area summenzionata. Tali edifici, ivi inclusa l'area circostante, saranno adibiti alla funzione di hub di ricerca multidisciplinare e di creazione ed attrazione di imprese innovative.

Allo stato di fatto, una porzione di un edificio risulta adibita quale sede amministrativa dell'attività di uno dei partner, che nel caso specifico opera in qualità di Azienda metropolitana per il trasporto urbano e la sosta. Tale edificio sarà interamente demolito in ragione della completa riqualificazione dell'area e ricostruito adibendo una porzione di immobile, la medesima attualmente occupata in termini di mq e volume, agli uffici amministrativi del Partner. Gli ulteriori spazi aggiuntivi che saranno realizzati nel medesimo edificio, per una superficie proporzionalmente maggiore, saranno destinati a servizio del progetto di realizzazione di un Ecosistema dell'Innovazione.

Alla luce di quanto sopra esposto, in considerazione di quanto stabilito dall'art.5 punto 5.3 dell'Invito, si richiede se:

I costi di riqualificazione degli uffici amministrativi del Partner, non prettamente a servizio del progetto, in logica di un investimento unitario e propedeutico alla riqualificazione dell'intera Area, possano essere considerati ammissibili, tenuto conto che tali interventi rappresentano una percentuale minore rispetto all'intero piano degli investimenti e che l'intero progetto sarà realizzato su terreni ed immobili di proprietà del suddetto Partner.

CHIARIMENTO N. 250

Tali costi non sono ammissibili.

QUESITO N. 251

Siamo un soggetto di ricerca e soggetto proponente nel progetto. Di chi sarà la proprietà delle attrezzature scientifiche e dei brevetti/licenze che si acquisteranno? Del soggetto proponente (ente di ricerca) o del partner pubblico (Comune e stazione appaltante)?

CHIARIMENTO N. 251

Si rinvia al chiarimento n. 95.

QUESITO N. 252

Ai fini dell'analisi di sostenibilità finanziaria chiedo i seguenti chiarimenti:

Nel capoverso 5.3. punto 2 è indicato che le attività economiche devono assorbire fattori della produzione quali materiali, attrezzature, manodopera e capitale fisso e non possono superare il 20% della "pertinente capacità annua complessiva dell'entità".

Quesiti:

ai fini della determinazione della capacità produttiva devo tener conto degli ammortamenti o del totale del capitale investito?



Agenzia per la Coesione Territoriale

posso considerare anche l'investimento coperto dagli eventuali contributi, in termini di ammortamenti o di valore totale investito?

CHIARIMENTO N. 252

Si evidenzia che l'elemento di cui al capoverso 5.3. punto 2 non correla direttamente con l'analisi costi benefici. La metodologia ACB prende in considerazione unicamente i flussi di cassa, sia in fase progettuale dell'infrastruttura che in quella a regime, conseguentemente gli ammortamenti risultano esclusi.

QUESITO N. 253

È probabile che la nuova struttura lavori su bandi di ricerca dell'Unione Europea e dello Stato italiano. Nelle Linee Guida dell'Unione Europea al paragrafo 7.7.2 a pagina 281 le entrate da contratti di ricerca o contributi garantiti dal settore pubblico vanno considerate "operating revenues" e quindi incluse nel calcolo del valore attuale netto anche ai fini della sostenibilità finanziaria

Quesito:

le entrate da contratti di ricerca, di solito riconosciuti sulla base di una rendicontazione dei costi, vanno considerati ricavi commerciali o entrate di natura non commerciale?

CHIARIMENTO N. 253

In via generale le entrate da contratti di ricerca vanno considerate tra i ricavi, anche nel caso di rendicontazioni dei costi, qualora siano assimilabili a pagamenti a fronte di servizi direttamente resi. Come indicato nella guida, tale condizione si verifica spesso quando la proprietà dei risultati della ricerca non resta all'istituto di ricerca ma va a vantaggio di terzi.

QUESITO N. 254

In riferimento al bando sugli ecosistemi dell'innovazione del Mezzogiorno, volevamo sottoporre alla Vs. Cortese attenzione la seguente domanda:

Per quanto riguarda la ristrutturazione di un immobile, è nota la forma con cui verranno riportati i diversi costi. Invece non ci è chiaro come riportare i costi per l'acquisto di strumenti e/o attrezzature previste dall'articolo 9 comma 9.1 b) "costi di macchinari, strumenti, attrezzature e degli impianti ad essi connessi, solo se di nuova acquisizione";

Potreste indicarci se è previsto un format con il quale riportare i costi per l'acquisto di nuovi strumenti e/o attrezzature?

CHIARIMENTO N. 254

L'avviso non contiene la previsione di un format specifico.

QUESITO N. 255

Le scrivo in merito al bando in oggetto per avere informazioni sulle tempistiche previste per l'erogazione del finanziamento in funzione di quanto descritto nel bando all'articolo 5.4 al fine di poter generare in modo coerente l'analisi costo benefici come da linee guida.

CHIARIMENTO N. 255

Si rinvia all'art.9 dell'Allegato 5.

QUESITO N. 256

Con riferimento al criterio di valutazione "A.1.2 Maturità progettuale" e viste le risposte ai quesiti n.2-3-4, gli elaborati tecnico progettuali del "Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica" di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, che costituisce il requisito minimo per la partecipazione all'invito, devono costituire un documento separato da quelli del "Progetto Definitivo" o si può



Agenzia per la Coesione Territoriale

presentare direttamente la documentazione tecnico progettuale di quest'ultimo che costituisce un approfondimento del livello progettuale del precedente?

CHIARIMENTO N. 256

Affinché la commissione possa attribuire i 3 punti previsti nel criterio A.1.2 è necessario inviare distintamente i due livelli di progettazione ossia il progetto di fattibilità tecnica ed economica, che costituisce il requisito minimo per la partecipazione all'invito, e il Progetto Definitivo, redatto ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 207/2010 e corredato di tutti i visti, nulla osta, pareri e approvazione di enti terzi.

QUESITO N. 257

Relativamente al cronoprogramma riportato al punto 5.4 della lettera d'invito alla fase due, si chiede di chiarire se per “lavori” si possono intendere anche le attività di un “appalto integrato” come consentito dall'articolo 52, comma 1, lettera a), della legge n. 108 del 2021, dove insieme alla realizzazione si affidi contemporaneamente anche la progettazione.

CHIARIMENTO N. 257

Sì.

QUESITO N. 258

A partire da quale data le spese sostenute per il progetto possono essere rendicontate?

CHIARIMENTO N. 258

Le spese sono da ritenersi ammissibili a decorrere dalla data in cui il progetto è stato definito idoneo ad esito della prima fase di valutazione.

QUESITO N. 259

Con riferimento al cronoprogramma di cui al paragrafo 5.4 dell'Invito a presentare il Progetto, il cui rispetto è espressamente previsto “a pena di revoca del finanziamento del Progetto”, si chiede di confermare che il termine del 30 giugno 2026 stabilito per il “termine dei lavori” deve intendersi quale data ultima della realizzazione dell'intero Progetto ammesso al finanziamento, quindi a titolo esemplificativo devono intendersi ricompresi come eseguiti ed ultimati – collaudati positivamente – sia i lavori di ristrutturazione e riqualificazione dell'immobile oggetto del Progetto, sia la fornitura e la messa in opera degli strumenti, delle attrezzature e degli impianti di nuova acquisizione ricompresi nel Progetto e, comunque, la rifunzionalizzazione dell'immobile e la creazione dell'ecosistema d'innovazione oggetto del Progetto, ovvero se strumenti, attrezzature ed impianti – pur se oggetto di finanziamento – possono essere forniti e messi in opera in data successiva al 30 giugno 2026.

CHIARIMENTO N. 259

Si rinvia al chiarimento n. 24.